SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 agosto 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

COMUNICATI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della sanità

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 317.

Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) assicurazione contro le malattie;

f) assicurazione di maternità.

2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari:

a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;

c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

d) i datori di lavoro stranieri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani qualora detta assunzione si realizzi entro i dodici mesi immediatamente successivi all'espatrio.

4. I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attività all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilascia il nulla osta all'assunzione che può avvenire con richiesta nominativa. L'iscrizione nella lista è compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che stipula un contratto per l'estero può chiedere di mantenere l'iscrizione nella lista ordinaria.

Art. 2.

1. Ai fini dell'assunzione o del trasferimento all'estero dei lavoratori italiani, i datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari esteri.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tale accertamento.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, accertata la congruità del trattamento economico-normativo ed acquisito l'esito degli accertamenti eseguiti dal Ministero degli affari esteri, rilascia la prescritta autorizzazione, dandone comunicazione agli enti previdenziali interessati.

5. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contratti-tipo, concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione indicata al comma 2, questa deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a novanta giorni quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano al datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more

del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione, entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti, ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

1. I regimi assicurativi di cui all'articolo 1, si applicano con le particolarità di seguito indicate:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tabella delle malattie professionali vigente in Italia viene aggiornata in relazione alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attività, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

b) per l'assicurazione contro le malattie, le prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori assicurati ed ai familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei relativi decreti delegati, e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'ottenimento delle prestazioni economiche di malattia, il lavoratore è tenuto, entro cinque giorni dal relativo rilascio, a trasmettere al datore di lavoro il certificato medico attestante l'inizio e la durata presunta della malattia, nonché ad inviare il certificato di diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare che, dopo verifica da parte di un medico di fiducia, ne cura l'inoltro all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) per l'assicurazione di maternità, l'indennità economica di maternità è dovuta per i periodi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al datore di lavoro e all'INPS dei certificati attestanti, rispettivamente, la data presunta e quella effettiva del parto, verificati da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.

2. Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), d), e)* ed *f)*, sono liquidate sulla base della retribuzione convenzionale imponibile di cui all'articolo 4; per il trattamento speciale di disoccupazione si applica il limite fissato ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione da parte dell'Ente estero presso il quale il lavoratore stesso è obbligatoriamente iscritto in forza della legislazione locale, l'Istituto previdenziale nazionale, erogatore di analoga prestazione economica, riduce quest'ultima in misura corrispondente.

4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità economiche di malattia, maternità, le indennità di invalidità temporanea assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme anticipate per l'assistenza sanitaria di cui al comma 4 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

6. Le somme anticipate per il trattamento economico di malattia e maternità sono conguagliate, in conformità alla legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi dovuti; quelle relative al trattamento di infortunio e malattia professionale sono rimborsate trimestralmente dall'INAIL.

7. La locale autorità diplomatica o consolare fa effettuare controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni su richiesta degli enti assicuratori e dei datori di lavoro.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i quali non siano vigenti convenzioni o accordi in merito.

Art. 4.

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'articolo 1 sono stabilite come segue:

a) per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'articolo 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1988 è posto a carico del bilancio dello Stato;

b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui

all'articolo 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può, con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate;

c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a 5 in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

4. I datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'articolo 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 5.

1. I lavoratori inviati in trasferta all'estero, per esigenze dell'impresa, quali che siano la durata e frequenza della stessa, continuano ad essere assoggettati alla normativa vigente per i lavoratori operanti sul territorio nazionale.

2. L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi sono escluse, anche se corrisposte con continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel comma 3, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, e per la restante quota limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

3. L'articolo 12, secondo capoverso, punto 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche l'indennità spettante ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposta con carattere di continuità. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.

5. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 1 a 4 non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione nonché, salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 5, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutato in lire 4.300 milioni per l'anno 1986, in lire 45 miliardi per l'anno 1987 e in lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari», e, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987 e a lire 60 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140.

Art. 8.

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 5,2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140.

Art. 9.

Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e delle aziende elettriche private, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 4 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978;

b) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1978;

c) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1979;

d) 2,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1980-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sulla pensione spettante al 30 giugno 1985.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 26 miliardi di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1987, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dell'1,50 per cento.

Art. 10.

Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 9 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1973;

b) 7 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1977;

c) 5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;

d) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 50.000, 40.000, 30.000 e 20.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985 e 1986 ed a 30 miliardi di lire annue a partire dal 1987, si provvede con una maggiorazione dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,93 per cento per il secondo semestre dell'anno 1986 e dello 0,87 per cento dal 1° gennaio 1987.

Art. 11.

Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965;

b) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1965-30 aprile 1968;

c) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1969;

d) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1970-31 dicembre 1971;

e) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-28 febbraio 1973;

f) 16 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° marzo 1973-31 dicembre 1977;

g) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 85.000, 70.000, 70.000, 40.000, 40.000 e 25.000.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, valutati in lire 12,6 miliardi per l'anno 1987, in lire 17,9 miliardi per l'anno 1988 e in lire 9,4 miliardi a decorrere dal 1989, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 12.

Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968;

b) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1971;

c) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1977;

d) 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;

e) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1981;

f) 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1982-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. Agli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, pari a 4,8 miliardi di lire in valore capitale, si provvede, con decorrenza 1° luglio 1986, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,31 per cento per la durata di un quinquennio.

Art. 13.

Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, a carico del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971, sono aumentate delle seguenti misure percentuali da applicarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1984:

a) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1957;

b) 17 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1957-31 dicembre 1963;

c) 12 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre 1967;

d) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non possono superare l'importo di L. 150.000 mensili, né essere inferiori all'aumento derivante dall'applicazione del comma 5 alle pensioni aventi la stessa anzianità contributiva.

3. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1971-30 giugno 1982, sono maggiorate di un importo pari al 40 per cento della differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in base all'incremento dell indice annuo del costo della vita e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1° gennaio 1983. Per la determinazione di tale differenza, l'importo originario della pensione è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione stessa e l'anno 1983. Se l'importo originario rivalutato risulta superiore a quello della pensione spettante alla predetta data del 1° gennaio 1983, senza che il 40 per cento della relativa differenza raggiunga le L. 10.000 mensili, la maggiorazione dovuta è arrotondata a tale importo.

4. Gli aumenti di cui al comma 3 sono corrisposti per intero fino all'importo di L. 150.000 mensili e per la parte eccedente tale importo sono corrisposti nella misura del

25 per cento. In ogni caso, l'aumento che risulta dall'applicazione della predetta percentuale non può superare quello derivante dall'applicazione dei miglioramenti previsti al comma 3 all'importo mensile originario delle pensioni, di cui alla allegata tabella, aventi lo stesso anno di decorrenza.

5. Con effetto dal 1° luglio 1985, per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, è raddoppiato l'importo della maggiorazione del trattamento minimo per ciascun anno di iscrizione oltre il quindicesimo, di cui all'articolo 4 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, nella misura in essere al 31 dicembre 1984.

6. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti commi, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.

7. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

8. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 18 miliardi di lire annue, si provvede con le disponibilità della gestione.

Art. 14.

Pensioni integrate al trattamento minimo

1. Le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dei Fondi di cui agli articoli da 7 a 13 conservano, a tutti gli effetti, la natura anzidetta qualora gli importi delle pensioni non integrate al minimo, maggiorati degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, non superino l'ammontare del trattamento minimo.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 32

TABELLA
(prevista nell'art. 13)

Anno di decorrenza	Importo mensile originario delle pensioni
1971	678.039
1972	723.855
1973	837.015
1974	998.514
1975	1.050.378
1976	1.307.652
1977	1.502.406
1978	1.845.156
1979	2.108.958
1980	2.469.150
1981	2.899.149
1982	3.480.216

87G0530

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. **318.**

Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonché di:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da *robot* industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;

d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*. Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi né per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.

2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.

7. Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 212, si intendono confermate.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 80 miliardi di lire per il solo anno finanziario 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Interventi per le piccole e medie imprese», «Società finanziarie per l'innovazione» e «Servizi all'innovazione per l'impresa minore». La quota di detta assegnazione eventualmente non utilizzata è trasferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per gli interventi di cui all'articolo 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina l'ammontare della quota da trasferire, tenuto conto delle deliberazioni adottate dal Comitato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il «Fondo nazionale per l'artigianato».

2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito *pro capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione. L'importo attribuibile a ciascuna regione non può superare il trenta per cento delle somme impegnate dalla regione stessa nell'anno precedente per interventi in materia di artigianato finanziati con proprie risorse.

3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.

4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.

5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce «Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, e dalle disposizioni del successivo articolo 6, è autorizzata per l'anno medesimo la spesa complessiva di lire 200 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo la seguente ripartizione: per gli interventi indicati dalla lettera *a)*, lire 15 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *b)*, lire 20 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *c)*, lire 95 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *d)*, lire 70 miliardi.

Art. 5.

1 Al quarto comma dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, dopo le parole: «un aumento della spesa complessiva» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che comportino un aumento di spesa non superiore all'onere a carico dello Stato per il trattamento straordinario di integrazione salariale per gli addetti alla produzione».

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dal seguente:

«Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera».

1. L'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — 1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *b)*, possono essere concessi all'ENI e, per i minerali di interesse siderurgico, all'IRI, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero, anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, per lo svolgimento di:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al primo comma finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero già in attività di coltivazione. Il finanziamento agevolato di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione.

3. I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attività mineraria all'estero.

5. La Direzione generale delle miniere controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.

6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

2. All'articolo 20, primo comma, lettera *d)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, dopo le parole: «ricerca mineraria» sono aggiunte le parole: «e l'acquisizione o la partecipazione, in miniere».

Art. 7

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, derivanti dalle autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696. La spesa complessiva resta comunque correlata all'importo che verrà effettivamente accertato per le predette disponibilità di cui al richiamato Fondo della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Politica mineraria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 11. — 1. La riproduzione della descrizione e dei disegni dei brevetti per invenzioni, prevista dal secondo comma dell'articolo 38 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere effettuata, anche direttamente a cura dell'Ufficio centrale brevetti, mediante microfilmatura ovvero acquisizione su supporto elettronico o opto-elettronico, ed allo stesso modo può essere effettuata la riproduzione degli originali delle domande di brevetto, della documentazione relativa ai brevetti per modelli industriali e per marchi d'impresa, nonché dei registri di cui agli articoli 5 e 10 del presente decreto. Previa tale riproduzione, dopo l'estinzione dei diritti di brevetto, l'Ufficio centrale brevetti può procedere, anche senza il parere dell'Archivio centrale dello Stato, alla distruzione dei registri dei brevetti, dei registri delle domande e dei fascicoli contenenti gli atti e documenti relativi alle domande di brevetto».

Art. 9.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 212.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 28

87G0531

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 319.

Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, le Università, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici, nonché di disporre interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella medesima regione ed in Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 320 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulle spese dalla medesima sostenute nel 1986 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi, d'intesa con la regione Calabria, di un contingente di lavoratori idraulico-forestali da impiegare, previo ciclo addestrativo, per le esigenze della protezione civile.

Art. 2.

1. Per far fronte alla copertura degli oneri connessi al trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del

dicembre 1972 e del gennaio 1973, è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 180 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziate lire 40 miliardi per la realizzazione di opere relative all'edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, e per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

2. Per la realizzazione di nuove strutture a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro e per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica viene stanziata la somma complessiva di lire 40 miliardi.

3. Le predette somme sono utilizzate dalle citate Università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

Art. 4.

1. Per far fronte ai primi urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di adeguamento antisismico degli edifici e delle infrastrutture site nelle zone ad alto rischio sismico nella stessa regione è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi che affluisce sul Fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 5.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nelle zone della regione Calabria colpite dalle gelate nel periodo dal 1° al 15 marzo 1987, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.

2. Per la ricostituzione mediante potatura degli agrumeti danneggiati, ivi comprese le piantagioni di pompelmo, nonché per la loro riconversione colturale e per la ricostituzione dei vivai, è autorizzata la concessione di mutui della durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso agevolato stabilito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, o la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739.

3. Per il reimpianto degli agrumeti di cui al comma 2, che risultino distrutti, si applicano le agevolazioni di cui al comma 2, con l'osservanza delle disposizioni emanate con il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1984, relativo all'attuazione del regolamento CEE n. 2511/69 del Consiglio in data 9 maggio 1969, modificato dal regolamento CEE n. 1204/82 del Consiglio in data 18 maggio 1982. Le operazioni individuali e collettive di ricostituzione mediante il reimpianto nonché quelle di riconversione colturale sono eseguite secondo programmi di riordinamento produttivo approvati dalla regione per zone omogenee, sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari. Per la ricostituzione mediante reimpianto è concesso, altresì, un aiuto complementare nella misura di lire 3,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di cinque anni, per le operazioni di reimpianto, e di lire 2,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di tre anni, per le operazioni di ricostituzione mediante potatura straordinaria.

4. Gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di agrumi, ivi compresi i pompelmi, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti di agrumi non inferiore al 30 per cento della media delle tre campagne agrumarie precedenti l'evento calamitoso di cui al comma 1, possono beneficiare per una sola volta di un aiuto complementare, corrispondente alla percentuale di riduzione dei conferimenti, calcolato sul 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1984-1986, riconosciute dal competente organo regionale.

5. Qualora nella campagna 1987-1988 si verifichi la permanenza degli effetti negativi delle gelate sulla produzione agrumicola, consistente nella perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi dell'evento in cui al comma 1, e fino a quando perdurino tali effetti, le aziende agrumicole, singole o associate, assuntrici di manodopera nonché le aziende agrumicole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalla regione, possono beneficiare previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. I contributi sospesi sono recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo a ciascun periodo di sospensione, con applicazione del tasso di interesse legale.

6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 e dipendenti dalle aziende agricole con produzione frutticola e agrumicola, ivi compresa quella di pompelmo, superiore al 50 per cento

della produzione lorda globale aventi titolo alle provvidenze di cui all'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986.

7. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende di cui al comma 6.

8. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in forza presso le aziende di cui ai commi 6 e 7 alla data del verificarsi dell'evento, è concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 8.

9. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, sono estese ai finanziamenti concessi da società finanziarie pubbliche operanti nei territori del Mezzogiorno per le esigenze di gestione e di miglioramento delle aziende agricole danneggiate.

Art. 6.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, comprese quelle agro-pastorali, situate nelle zone della regione Sardegna colpite da eccezionale siccità nel periodo compreso tra il settembre 1986 e l'aprile 1987, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.

2. A favore dei produttori agricoli zootecnici, con preferenza ai coltivatori diretti, e delle imprese pastorali situate nelle zone, delimitate dalla regione Sardegna, nelle quali, a causa dell'eccezionale siccità di cui al comma 1, si siano verificate perdite nelle produzioni cerealicole e foraggere non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, sono concessi a prezzo agevolato quantitativi di foraggi e di cereali foraggeri occorrenti all'alimentazione del bestiame per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici. Il prezzo massimo di acquisto dei predetti foraggi e cereali foraggeri è determinato con decreto del presidente della giunta regionale, sentite le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La regione Sardegna, sulla base di apposito programma dei fabbisogni minimi necessari, è autorizzata ad acquistare sul mercato foraggi e cereali foraggeri destinati ad uso zootecnico per cederli, in conformità ad un apposito piano di distribuzione dalla stessa predisposto, al prezzo agevolato di cui al comma 2, ai conduttori di aziende agricole zootecniche ed alle imprese pastorali di cui al medesimo comma 2. L'acquisto non può essere effettuato in zone interessate da afta epizootica.

4. Per l'acquisto e la cessione di cui al comma 3, la regione Sardegna può avvalersi dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). In tal caso, la regione corrisponde all'AIMA la differenza tra il prezzo d'acquisto dei prodotti cerealicoli e foraggeri e quello di cessione ai predetti conduttori di aziende agricole zootecniche ed alle imprese pastorali. All'AIMA sono riconosciuti le spese di trasporto ed accessori ed eventualmente di magazzinaggio e calo.

5. L'eventuale acquisto di foraggi o cereali foraggeri da parte dell'AIMA, anche presso altri organismi di intervento della CEE, è esente da ogni onere fiscale, ivi comprese le tasse di registrazione e bollo afferenti ai contratti all'uopo necessari. L'acquisto effettuato dai conduttori di aziende agricole zootecniche e dalle imprese pastorali all'uopo autorizzati dal competente organo regionale è esente dall'imposta di bollo per quietanza.

6. Le provvidenze di cui ai commi dal 4 al 9 del precedente articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, ai conduttori di aziende agricole zootecniche, pastorali e cerealicolo-foraggere.

Art. 7.

1. All'onere di lire 650 miliardi derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria», e, quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 è concesso alla regione Calabria un contributo straordinario di lire 75 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Per gli anni successivi, sulla base degli effettivi fabbisogni dimostrati dalla regione, il Ministero dell'agricoltura e foreste, in sede di ripartizione annuale delle disponibilità del Fondo predetto, può concedere ulteriori contributi per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, nel limite complessivo di 50 miliardi.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 è concesso alla regione Sardegna un contributo straordinario di lire 25 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5 e del comma 6 dell'articolo 6, valutati complessivamente in lire 20 miliardi per l'anno 1987, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

5. Le somme indicate nei commi 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente iscritte sui pertinenti capitoli di spesa.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1987, n. 127 e 2 giugno 1987, n. 213.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

GASPARI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 30

87G0532

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 320.

Interventi in materia di riforma del processo penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare le ristrutturazioni e gli ammodernamenti previsti dalla riforma del nuovo codice di procedura penale, per i quali la legge delega ha posto scadenze ben precise e ravvicinate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia

1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonché di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia.

2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti con imprese operanti in Italia secondo un programma applicativo uniforme.

3. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni.

Art. 2.

Microfilmatura degli atti

1. Gli atti del processo penale e quelli dei quali la legge impone la conservazione possono essere microfilmati con utilizzazione anche dei sistemi ed apparecchiature che agevolano la ricerca del singolo atto nell'ambito del fascicolo nel quale esso è contenuto.

2. La microfilmatura è disposta dal Ministero di grazia e giustizia, su richiesta dell'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi, quando sia riconosciuta necessaria o utile al fine di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi.

3. La spesa della microfilmatura degli atti resta a carico dello Stato anche nel caso di condanna dell'imputato.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 4.500 milioni.

Art. 3.

Commissione tecnico-amministrativa

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione tecnico-amministrativa con il compito di individuare le linee, i programmi e i metodi di automazione. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato ed è composta dal capo dell'Ispettorato, dal capo dell'Ufficio legislativo e dai direttori generali del Ministero, dal provveditore generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto designato dal Ministro delle finanze,

dal direttore dell'ufficio automazione, dal direttore dell'ufficio organizzazione e metodi, da due tecnici esperti della materia e da un funzionario giudiziario scelti dal Ministro di grazia e giustizia, nonché da due magistrati nominati dallo stesso Ministro su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Sulle linee di automazione, individuate dalla commissione di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia acquisisce il parere del Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Presso l'Ufficio automazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli interventi necessari e per l'attuazione dei sistemi adottati. Il comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio automazione ed è composto da sei esperti in materia di automazione scelti dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il provveditore generale dello Stato, da due magistrati nominati dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, nonché da un funzionario giudiziario nominato dallo stesso Ministro di grazia e giustizia.

4. Il comitato, in relazione a singoli progetti di sistema informatico o a specifiche esigenze di carattere locale, può proporre la propria integrazione con uno o più magistrati addetti agli uffici interessati. All'integrazione provvede il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 4.

Formazione e aggiornamento del personale giudiziario

1. Ai fini della formazione del personale giudiziario di ogni ordine all'utilizzazione dei sistemi di informatica giudiziaria è istituita una commissione con il compito di individuare le linee ed i programmi di addestramento all'uso delle nuove tecnologie e all'aggiornamento periodico, da organizzarsi sia in sede centrale che in sede locale, anche avvalendosi di imprese specializzate operanti nel settore, designate dalla commissione.

2. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato, ed è composta dai direttori generali del Ministero, dal direttore dell'Ufficio organizzazione e metodi, da due magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia nominati dal Ministro, da due magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, da due avvocati designati dal Consiglio nazionale forense e da tre funzionari scelti tra il personale delle cancellerie e degli istituti di prevenzione e pena nominati dal Ministro sentito il consiglio di amministrazione.

3. Il contenuto delle singole attività, i metodi e i tempi di attuazione e le modalità di partecipazione sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Per il personale della magistratura le attività sono organizzate d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura.

5. Ai contratti con società specializzate nel settore, necessari per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, si applica il disposto dell'articolo 6.

6. L'onere finanziario è valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

Art. 5.

Contratti per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura

1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi, per la gestione dei servizi automatizzati, della società che ha realizzato l'impianto o di altre specializzate nel settore.

2. La direzione tecnica dei centri informatici può essere affidata a persona estranea all'Amministrazione fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore, appartenente ai ruoli statali, appositamente istituiti.

3. Fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore la microfilmatura e la gestione di tutti gli impianti necessari per la celebrazione di procedimenti penali possono essere effettuate da imprese operanti nello specifico settore, che danno sicuro affidamento di capacità professionale e di segretezza.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 9.500 milioni.

Art. 6.

Contratti con imprese di servizi specialistici

1. Il Ministero di grazia e giustizia nei casi di urgenza e di necessità è autorizzato a stipulare uno o più contratti annuali con imprese di servizi specialistici per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice.

2. Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessario avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, le prestazioni previste nei contratti di cui al comma 1 alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio.

Art. 7.

Modalità per la stipula dei contratti

1. I contratti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dagli articoli 2, 5 e 6 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano, altresì, il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e

l'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7.

2. Per i contratti di cui al comma 1, il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

Art. 8.
Consulenti esperti in materie tecniche

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione statale. Nella convenzione sono determinati il periodo di durata dell'incarico, la misura globale massima dei compensi attribuibili e le modalità per la liquidazione degli onorari la cui misura sarà determinata secondo i criteri fissati dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

2. Ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'articolo 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale, estranei all'Amministrazione della giustizia, è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno, fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per l'attività preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del codice di procedura penale, il Ministero di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire collaborazioni di estranei all'Amministrazione della giustizia a norma degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, e dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 500 milioni.

Art. 9.
Segreto di ufficio

1. I soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto di ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati.

Art. 10.
Tenuta dei registri in forma automatizzata

1. È autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri previsti dai codici e da leggi speciali, per l'espletamento delle funzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia.

2. I modelli dei registri e i moduli, da utilizzare in forma automatizzata, degli atti necessari per l'epletamento delle funzioni e dei servizi giudiziari e penitenziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 11.
Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

1. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza, nei quali il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata, in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1987, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 264.000 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna corte d'appello e procura generale.

2. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 70 ore mensili.

3. L'onere finanziario è valutato in lire 1.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989.

Art. 12.
Onere finanziario

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato complessivamente in lire 47.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 29

87G0533

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. **321**.

Misure urgenti per il personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il personale della scuola, al fine di consentire gli adempimenti preliminari per l'ordinato svolgimento delle operazioni connesse con l'inizio dell'anno scolastico 1987-1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, degli affari esteri e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-1987 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-1988 qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti che abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nel medesimo anno scolastico 1986-1987, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-1987 e siano in servizio alla data del 31 agosto 1987.

3. Il mantenimento in servizio è adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326.

4. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-1987, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali.

5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualità di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorità scolastiche.

Art. 2.

1. Per l'anno scolastico 1987-1988 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché le sezioni di scuola materna statale, sono costituite di norma con non più di 25 alunni e con non meno di 15, anche in relazione alle particolari situazioni dipendenti dalla disponibilità di locali e di attrezzature didattiche e dall'esigenza di assicurare in ogni caso il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone disagiate.

2. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonché i provvedimenti connessi.

4. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Art. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

2. Per le prove d'esame e per le modalità di svolgimento, nonché per la formazione delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-1982, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

b) abbiano i requisiti di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato

articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 anche dell'anno scolastico 1981-1982 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

c) abbiamo svolto, negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 o 1981-1982 un anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

d) abbiano prestato servizio non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-1982, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-1982 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

Art. 4.

1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelli per i quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. È ugualmente prorogata di un anno la validità delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati già indetti ma non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, con l'approvazione delle graduatorie.

4. Per i concorsi direttivi può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie dei corrispondenti concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite.

5. La norma di cui al comma 3 non si applica ai concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed espletati entro il termine dell'anno scolastico 1985-86.

6. È prorogata di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, indetti con decreto ministeriale 29 dicembre 1984 e non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87.

Art. 5.

1. Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attività presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, è ulteriormente prorogato sino al termine dell'anno scolastico 1987-1988.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 282 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

AMATO, *Ministro del tesoro*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 31

87G0534

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 210

Il decreto-legge 1° giugno 1987, n. 210, recante: «Applicazione dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987.

87A6714

Mancata conversione del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 211

Il decreto-legge 1° giugno 1987, n. 211, recante: «Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987.

87A6715

Mancata conversione del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 212

Il decreto-legge 1° giugno 1987, n. 212, recante: «Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987.

87A6716

Mancata conversione del decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213

Il decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213, recante: «Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987.

87A6717

Mancata conversione del decreto-legge 2 giugno 1987, n. 214

Il decreto-legge 2 giugno 1987, n. 214, recante: «Interventi in materia di riforma del processo penale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987.

87A6718

Mancata conversione del decreto-legge 3 giugno 1987, n. 215

Il decreto-legge 3 giugno 1987, n. 215, recante: «Misure urgenti per il personale della scuola» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987.

87A6719

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 luglio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Agricola Favale, in Carpineti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. Agricola Favale, con sede in Carpineti, frazione Bebbio (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Agricola Favale, con sede in Carpineti, frazione Bebbio (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio Giuseppe Beccari in data 9 gennaio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Claudio Silvestri, domiciliato a Villa Minozzo (Reggio Emilia), via Sologno, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A6598

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 maggio 1987, n. 322.

Disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, concernente la disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 620, che riservano allo Stato e, per esso, al Ministero della sanità le funzioni medico-legali e, quindi, i relativi accertamenti e certificazioni;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984 concernente i livelli delle prestazioni sanitarie assicurate in Italia al personale navigante;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente le visite di controllo sullo stato di infermità dei lavoratori;

Visto l'art. 8-*bis* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1984 concernente i servizi di controllo medico-legale delle unità sanitarie locali;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1985 con il quale è stata approvata la convenzione con i medici fiduciari del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità del 15 luglio 1986 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare, in conformità delle disposizioni compatibili previste per la generalità dei lavoratori, l'effettuazione da parte dei servizi del Ministero della sanità delle visite mediche di controllo sullo stato di salute del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Ritenuto, in considerazione della esclusiva competenza ministeriale in materia dei controlli dello stato di malattia dei predetti lavoratori, di disciplinare le modalità per l'effettuazione delle visite mediche di controllo richieste dalle casse marittime per le esigenze dell'assicurazione contro gli infortuni e per quelle relative alla corresponsione delle indennità di malattia nonché delle visite mediche di controllo richieste dalle imprese di navigazione marittime ed aeree;

Ritenuto, in attesa di regolare la materia in sede di rinnovo e nell'ambito della convenzione con i medici fiduciari del Ministero della sanità, di determinare i compensi spettanti ai medici che effettuano le visite di controllo nonché i rimborsi dovuti allo Stato da parte delle casse marittime e delle imprese di navigazione in conformità a quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1986;

Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 8 della richiamata convenzione con i medici fiduciari del Ministero della sanità, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985;

Sentito il Comitato di rappresentanza degli assistiti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980;

Decreta:

Art. 1.

Le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere disposte dal Ministero della sanità — SASN competente — d'ufficio o su richiesta delle casse marittime o delle imprese di navigazione, marittima ed aerea, agli uffici del SASN.

Le visite mediche domiciliari di controllo sono effettuate dai medici fiduciari del Ministero della sanità.

L'incarico di effettuare la visita medica domiciliare di controllo deve essere affidato ad un medico fiduciario diverso da quello che ha certificato lo stato di malattia del lavoratore.

In relazione a particolari esigenze locali possono essere conferiti incarichi di medico fiduciario con il compito esclusivo di effettuare le visite mediche di controllo. Fino al rinnovo della vigente convenzione con i medici fiduciari, i predetti incarichi di medico fiduciario sono conferiti con la procedura di cui al comma ottavo dell'art. 4 della richiamata convenzione.

Art. 2.

La richiesta di visita di controllo può essere formulata fin dal primo giorno dell'assenza del lavoratore anche con comunicazione telefonica, cui deve tempestivamente far seguito atto scritto confermativo, alla sede del SASN nella cui circoscrizione, secondo le indicazioni fornite dall'impresa di navigazione o dalle casse marittime all'atto della richiesta, si trova il luogo dove il lavoratore è ammalato.

Art. 3.

La richiesta di controllo è comunicata immediatamente dal SASN competente al medico, che è tenuto ad effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane, e non oltre la giornata successiva negli altri casi.

Art. 4.

L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuare le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

Art. 5.

In caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore dall'indirizzo indicato, il medico è tenuto a darne immediata comunicazione al SASN ed a rilasciare apposito avviso invitando il lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo, presso il medico o il presidio sanitario indicato nell'avviso stesso, salvo che l'interessato non abbia ripreso l'attività lavorativa.

L'esito della visita ambulatoriale è immediatamente comunicato al SASN che ha disposto il controllo, al quale sarà successivamente trasmesso, il relativo referto.

Art. 6.

Qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo, deve eccepirlo, seduta stante, al medico che avrà cura di annotarlo sul referto. In tal caso il giudizio definitivo spetta al SASN competente.

Al termine della visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo, e entro il giorno successivo, trasmette al SASN locale le altre due copie destinate rispettivamente, la prima, senza indicazioni diagnostiche, all'impresa di navigazione o alla cassa marittima che ha richiesto la visita, la seconda agli atti del SASN per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze.

Art. 7.

Il SASN competente, acquisito il referto della visita di controllo, comunica entro le ventiquattro ore all'impresa di navigazione o alla cassa marittima richiedenti, gli esiti dell'accertamento sulla capacità o incapacità al lavoro dell'interessato.

Nel caso in cui la visita di controllo non sia avvenuta per assenza del lavoratore, il SASN competente ne dà immediata comunicazione all'impresa di navigazione o alla cassa marittima che ha richiesto la visita.

Art. 8.

I SASN concorderanno con gli uffici di sanità marittima ed aerea le modalità per garantire, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi, l'espletamento dell'attività di controllo anche nelle giornate domenicali o festive.

Art. 9.

I compensi spettanti ai medici sono corrisposti dai SASN nella seguente misura:

L. 20.000, per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno feriale;

L. 32.000, per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno festivo;

L. 15.000, per visita domiciliare non eseguita in giorno feriale a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

L. 25.000, per visita domiciliare non eseguita in giorno festivo a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

L. 5.000, a visita per spese di trasporto, incrementate di un importo pari a 1/5 del prezzo di un litro di benzina super a chilometro per percorso effettuato fuori dalla cinta urbana.

Art. 10.

L'impresa di navigazione e la cassa marittima richiedente sono tenute a rimborsare allo Stato per ogni visita medica richiesta, i compensi di cui al precedente articolo, maggiorati di un importo fisso di L. 5.000 a titolo di spese di amministrazione.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note alle premesse:

— Il D.L. 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria, all'art. 8-*bis* prevede che l'effettuazione delle visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore (cfr. art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), deve essere disciplinata da convenzioni stipulate tra INPS e UU.SS.LL. sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministero della sanità (cfr. D.M. 25 febbraio 1984, e successive modificazioni).

— L'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) reca, oltre a disposizioni relative alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti economici e delle indennità economiche di malattia precise disposizioni in ordine al servizio di controllo dello stato di malattia dei lavoratori (schema-tipo di convenzione, fasce di reperibilità).

— Il comma 12 del medesimo articolo prevede per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'istituzione, presso le sedi dell'INPS, di liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni, e da medici liberi professionisti, ai quali possono far ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

Nota all'art. 1:

La convenzione — approvata con D.M. 5 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1985 — regola i rapporti libero professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. L'art. 4 reca norme e procedure per il conferimento dell'incarico di medico fiduciario. Il comma ottavo prevede la possibilità in caso di urgenza di procedere al conferimento di incarichi provvisori, a prescindere dalle procedure fissate nei commi precedenti.

87G0523

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 luglio 1987, n. 323.

Modalità di attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e successive modificazioni, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modifiche, della legge 6 febbraio 1987, n. 15, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, che prevede la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciale da almeno dieci anni, a valere sul fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e l'emanazione, entro sessanta giorni, di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni;

Visto il comma 8-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale e ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio, che estende i citati interventi agevolativi all'acquisto di locali alberghieri non di lusso e di locali condotti da agenzie di viaggio;

Visto l'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 25 maggio 1987, n. 206, che pone un limite massimo di lire 6 miliardi alle spese ammissibili alle agevolazioni finanziarie sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1

Soggetti beneficiari e spese agevolabili

1. Nel limite massimo di spesa, al netto dell'IVA e delle altre spese accessorie (notarili, di registrazione, ecc.), di lire sei miliardi e per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, sono ammesse alle agevolazioni indicate nelle premesse:

a) le imprese commerciali di cui all'art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per l'acquisto di locali condotti in locazione dallo stesso soggetto, per lo svolgimento di attività commerciali, da almeno dieci anni alla data dell'11 dicembre 1986;

b) le imprese turistiche, per l'acquisto di locali non di lusso appartenenti a categoria non superiore a quella classificata con quattro stelle, in locazione per lo svolgimento di detta attività per un periodo non inferiore a quello indicato nella lettera *a)* del presente comma;

c) le agenzie di viaggio, per l'acquisto di locali condotti in locazione per lo svolgimento di tale attività per un periodo non inferiore a quello indicato nella lettera *a)* del presente comma.

Art. 2.

Contributi: natura e condizioni

1. Per le operazioni di cui all'art. 1 sono previste le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale pari al 20 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA e delle altre spese accessorie, per l'acquisto dei locali;

b) mutui agevolati per un importo non superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA e delle altre spese accessorie, e con onere per interessi a carico del mutuatario pari al 50 per cento del tasso di riferimento, stabilito dal Ministro del tesoro, vigente alla data di stipula del relativo contratto di finanziamento.

2. Le agevolazioni richiamate nel comma 1 debbono essere richieste congiuntamente. La durata dei finanziamenti rimane disciplinata dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, come modificato dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

3. Gli immobili acquisiti con le agevolazioni finanziarie di cui si tratta non possono essere alienati, locati o ceduti a qualsiasi titolo, prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento. Si applicano a questo proposito le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

4. In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di cessazione dell'attività o di fallimento, il contributo in conto interessi verrà erogato fino alla data di cessazione, di fallimento o di anticipata estinzione. Il relativo contributo in conto capitale è riconosciuto in proporzione alla percentuale della quota di capitale del mutuo già rimborsata all'istituto di credito.

5. I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti all'erario, maggiorati di un interesse composto pari al tasso di riferimento risultante dal contratto di mutuo, aumentato di cinque punti. Il rimborso dei contributi in conto interessi deve essere effettuato dall'istituto di credito mutuante, con potere di rivalsa nei confronti dell'operatore economico unitamente agli eventuali oneri a qualsiasi titolo aggiuntivi.

6. Le somme da restituire debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 «Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7. Le agevolazioni richiamate nel comma 1 non sono cumulabili con quelle comunque previste da altre norme statali, regionali o provinciali.

Art. 3.

Modalità di richiesta delle agevolazioni

1. La richiesta di finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale, redatta in bollo secondo lo schema allegato (allegato *A*) e corredata della documentazione nello stesso indicata, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'istituto di credito a medio termine, deve essere presentata a quest'ultimo in originale e due copie entro il 31 dicembre 1987. A tal fine fa fede il timbro di ricezione apposto dall'istituto di credito.

2. L'istituto di credito dovrà trasmettere al predetto Ministero - Direzione generale del commercio - Divisione VII, entro centoventi giorni dalla data di ricezione, la domanda in originale e una copia corredata della documentazione richiesta e della delibera di concessione del finanziamento.

3. In caso di mancata concessione del finanziamento agevolato la relativa domanda non deve essere trasmessa al citato Ministero.

Art. 4.

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi avviene previa richiesta dell'istituto di credito, da presentare dopo aver ricevuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la comunicazione della relativa approvazione da parte del competente comitato.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata:

a) di copia autenticata: dell'atto di acquisto, della quietanza liberatoria, dell'eventuale fattura e del contratto di finanziamento;

b) di tre copie dei piani di ammortamento recanti l'indicazione del contributo a carico dello Stato;

c) dell'atto di quietanza del finanziamento.

3. Il contributo in conto interessi è erogato secondo le modalità indicate nelle norme di attuazione della legge 10 ottobre 1975, n. 517, mentre quello in conto capitale è erogato in un'unica soluzione al beneficiario tramite l'istituto di credito mutuante, che deve accreditarlo con pari valuta.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 21 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1987
Registro n. 7 Industria, foglio n. 317.

ALLEGATO *A*

Luogo .... Data ....

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio - Divisione VII - Via Molise n. 2 - 00187 ROMA

All'istituto di credito ....

e, p.c.:

Alla regione ....

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO E DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1986, N. 832, CONVERTITO IN LEGGE 6 FEBBRAIO 1987, N. 15 E DELLA LEGGE 27 MARZO 1987, N. 121.

La sottoscritta ....
con sede in .... via ....
esercente l'attività di ....

CHIEDE

per l'acquisto dell'immobile adibito all'attività di ....
....
sito in ....
condotto in locazione dalla medesima:

a) la concessione di un finanziamento agevolato di L. ....
pari al ....% delle spese effettivamente sostenute al netto dell'IVA e delle altre spese necessarie;

b) la concessione del contributo in conto capitale pari al 20% delle spese effettivamente sostenute al netto dell'IVA e delle altre spese necessarie.

Descrizione locali:
mq .... adibiti a.......................................
mq .... adibiti a.......................................
mq .... adibiti a.......................................

Per gli alberghi:
n. piani .... — n. camere ....

La sottoscritta dichiara:

1) di non avere richiesto per l'acquisto di detto immobile contributi a valere su altre leggi statali, regionali o provinciali;

2) di condurre in locazione alla data dell'11 dicembre 1986 i locali per i quali chiede il contributo e che gli stessi sono adibiti da dieci anni e continuativamente ad attività commerciale o alberghiera dalla medesima.

La sottoscritta ditta allega alla presente domanda:

1) certificato di iscrizione nel registro ditte rilasciato dalla camera di commercio della provincia ove ha sede l'esercizio di cui trattasi in data non anteriore a trenta giorni dalla data della presente domanda;

2) certificato di iscrizione all'INPS con l'indicazione del numero dei dipendenti, rilasciato in data non anteriore a trenta giorni rispetto a quello di presentazione della domanda, ovvero dichiarazione in atto notorio della ditta di non avere dipendenti, unitamente all'attestato di iscrizione all'INPS del titolare, oppure al certificato di iscrizione della commissione provinciale elenchi nominativi esercenti attività commerciali ed una copia dell'ultimo versamento dei contributi INPS - gestione commercianti (in originale o copia autenticata);

3) copia autenticata del contratto di locazione regolarmente registrato, ovvero, qualora non sussisteva l'obbligo della registrazione, copia del contratto di locazione unitamente ad idonea documentazione dimostrativa dell'utilizzazione del locale ai fini commerciali di albergo o di agenzia di viaggio (dichiarazione sindaco, certificato iscrizione alla camera di commercio con notizie storiche, autorizzazione amministrativa);

4) per le sole imprese che esercitano attività alberghiera, certificazione del sindaco (o, in mancanza, dell'autorità regionale) concernente la classificazione dell'albergo non superiore a quattro stelle.

La sottoscritta si impegna a presentare, successivamente alla comunicazione della ammissibilità al contributo, i seguenti documenti in copia autenticata:

a) rogito notarile;

b) quietanza liberatoria;

c) fattura quietanzata (eventuale).

La sottoscrittta si impegna, infine, a non alienare o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare per attività diverse da quella commerciale i locali oggetto della presente domanda per tutta la durata del finanziamento.

Timbro ditta

Firma autenticata legale rappresentante
....

87G0526

DECRETO 27 luglio 1987.

Nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Safin S.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1986, con il quale la società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 233/1986, e sono stati nominati commissari liquidatori i signori:

prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;

prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;

dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza, nelle persone dei signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;

avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;

Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;

dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, nella sua qualità di vice direttore della società Publicompas S.p.a., con sede in Milano;

Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927;

Vista la sentenza del 16 giugno 1987, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Safin S.r.l.», con sede in Milano, via Borgogna n. 5;

Constatato che la società «Safin S.r.l.» risultava avere con l'Istituto fiduciario lombardo S.p.a. unicità di direzione;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *C*), del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Safin S.r.l.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Safin S.r.l.», con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa;

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa sono preposti:

il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;

la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;

il dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940, quali commissari liquidatori dell'«Istituto fiduciario lombardo servizi S.p.a.», con sede in Milano, nominati con decreto ministeriale 25 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, composto dai signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;

avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;

Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;

dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, in qualità di vice direttore della società «Publicompas S.p.a.», con sede in Milano;

Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6636

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1987, n. **324.**

Estensione alle imprese di spedizione internazionale delle procedure semplificate relative a merci spedite all'estero previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 235 e 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 734, concernente delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri;

Visti gli articoli 1, comma 12, e 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, concernente l'istituzione di elenchi autorizzati degli esercenti l'attività di spedizione;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973) recante norme per l'attuazione delle procedure semplificate di accertamento in materia doganale, modificato con il decreto ministeriale 2 aprile 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 15 aprile 1977);

Ritenuta l'opportunità di integrare la disciplina di cui al predetto decreto ministeriale 3 luglio 1973 con le norme necessarie per consentire anche alle imprese di spedizione internazionale di fruire delle procedure semplificate di accertamento per le spedizioni all'estero di merci per conto dei propri mandanti;

Decreta:

Art. 1.

L'ammissione delle imprese di spedizione internazionale all'espletamento in procedura semplificata di accertamento relativamente alle merci di terzi proprietari, da essi spedite all'estero, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto nonché da quelle del decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento possono essere rilasciate alle imprese di spedizione internazionale che:

A) risultino iscritte nell'apposito elenco degli esercenti l'attività di spedizione ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442;

B) svolgano prevalentemente attività di spedizione da e per l'estero, in misura che l'ammontare del fatturato dell'ultimo triennio, relativo alle operazioni ricadenti sotto la previsione normativa di cui all'art. 9, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, costituisca almeno il 51% del volume di affari dell'impresa realizzato nello stesso periodo;

C) predispongano sistemi di scrittura e di contabilità che contengano ogni utile elemento relativo ai trasporti effettuati al fine di consentire agli organi doganali di eseguire periodicamente gli accertamenti di propria competenza; dovranno, in particolare, risultare i dati di identificazione completa dei mezzi di trasporto dei vettori, dell'acquirente e del cedente le merci, la natura, la qualità, la quantità ed il valore delle merci stesse, i luoghi di partenza e di destinazione di esse, i valichi di uscita, la data di spedizione;

D) integrino le scritture e le contabilità aziendali con le copie delle fatture e della documentazione di trasporto su cui sia indicato il documento doganale emesso;

E) dimostrino, al fine di garantire il necessario rapporto fiduciario con l'Amministrazione doganale, di non essere state dichiarate fallite, né ammesse a procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione e siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. Inoltre, alle medesime imprese non deve essere stata inflitta, nell'ultimo triennio, alcuna sanzione per pena pecuniaria superiore a L. 30.000.000 per infrazioni in materia doganale e di divieti economici e valutari;

F) abbiano legali rappresentanti, i quali non risultino formalmente imputati per un delitto previsto dalle leggi finanziarie e dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici e valutari, ovvero per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e nel massimo a dieci anni e non siano stati condannati, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti sopramenzionati.

Art. 3.

Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente articolo si prescinde dalla indicazione della denominazione commerciale delle merci, fatte salve, beninteso, le limitazioni e le cautele di cui al quarto comma dell'art. 232 del testo unico n. 43/1973.

Le imprese beneficiarie delle autorizzazioni sono ammesse a svolgere con procedura semplificata di accertamento soltanto spedizioni di esportazione definitiva.

Alle imprese di spedizione aventi nel territorio della Repubblica più sedi stabili ed organizzate possono essere rilasciate più autorizzazioni, una per ciascuna sede. Si intendono per sedi stabili ed organizzate i luoghi in cui l'impresa ha costituito in via continuativa una installazione fissa completa di uffici e attrezzature finalizzate al compimento della propria attività di spedizione secondo quanto attestato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 4.

I documenti doganali di esportazione emessi dalle imprese di spedizione beneficiarie delle procedure semplificate di accertamento devono essere intestati ai soggetti che richiedono il trasporto delle merci all'estero e devono, altresì, riportare gli estremi di identificazione della impresa autorizzata ad effettuare la spedizione.

Il beneficiario delle autorizzazioni è tenuto a trasmettere alla dogana, nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 10 del decreto ministeriale 3 luglio 1973 e successive modificazioni, la matrice della bolletta doganale e la copia per gli usi statistici.

Art. 5.

L'impresa beneficiaria, al fine di consentire alla dogana l'esercizio della facoltà d'intervento all'atto della partenza delle merci, deve comunicare, con congruo anticipo, il programma giornaliero di spedizione anche con cadenza settimanale, contenente i seguenti dati:

A) il luogo in cui si trovano le merci per l'esportazione;

B) l'ora prevista per la partenza;

C) la descrizione sommaria delle merci.

Art. 6.

L'impresa beneficiaria dell'autorizzazione, fermo restando il disposto degli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive modificazioni, è tenuta, prima della spedizione, a verificare l'esistenza e la regolarità di qualsiasi autorizzazione o licenza eventualmente prescritta da altre disposizioni nonché la regolarità della documentazione valutaria e di ogni altra documentazione relativa all'esportazione da effettuare.

L'impresa medesima, inoltre, dovrà accertarsi della conformità delle merci e dei colli al contenuto della dichiarazione doganale, ivi compresa l'identificazione del

mezzo di trasporto delle merci stesse. Essa dovrà procedere al suggellamento o all'identificazione con altri sistemi, secondo quanto precisato nell'autorizzazione alla procedura semplificata, dei colli, dei contenitori o dei veicoli al fine di garantire l'integrità di essi e l'identità delle merci.

In dipendenza dell'attività sopra indicata e di ogni altro adempimento connesso all'espletamento delle formalità doganali l'impresa beneficiaria è solidalmente responsabile con il proprietario delle merci agli effetti tributari e valutari.

Art. 7.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: GUARINO

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 2, lettera A):

La legge n. 1442/1941 reca: «Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri».

Nota all'art. 2, lettera B):

Il testo del n. 4 dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 è il seguente:

«Art. 9 (*Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali*). — Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:

(*Omissis*).

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai numeri precedenti e i servizi relativi alle operazioni doganali;

(*Omissis*)».

Nota al primo comma dell'art. 3:

Il testo del quarto comma dell'art. 232 del T.U. n. 43/1973 è il seguente:

«L'amministrazione può rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Può altresì escludere dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero, può prescrivere per determinate merci la osservanza di particolari cautele».

Nota all'art. 4, secondo comma:

Il testo vigente dell'art. 10 del D.M. 3 luglio 1973 è il seguente:

«Art. 10. — Per le spedizioni all'estero con procedura semplificata i beneficiari sono tenuti ad inviare alla dogana, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello della partenza della merce, la matrice della bolletta doganale emessa e la copia da servire per gli usi statistici.

In base alle matrici ricevute, la dogana procede al discarico dei modelli dal registro di cui al secondo comma del precedente articolo.

Periodicamente la dogana, sulla base delle scritture e delle contabilità dell'impresa nonché dei riscontri tecnici eventualmente eseguiti a norma dell'art. 236, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, procede al controllo delle matrici delle bollette ricevute».

Note all'art. 6, primo comma:

— Il testo dell'art. 9 del D.M. 3 luglio 1973 è il seguente:

«Art. 9. — Per le merci che devono essere spedite all'estero dai beneficiari, la dichiarazione doganale è compilata sui normali modelli corrispondenti al tipo di operazione da effettuarsi.

I modelli da utilizzare per la compilazione, numerati progressivamente e intestati all'impresa beneficiaria, devono essere preventivamente vidimati mediante la firma di un funzionario della dogana, che ne prende nota su un apposito registro di carico e scarico. Tale annotazione comporta per l'impresa l'onere del rigoroso rendiconto.

La spedizione delle merci, dai luoghi precisati nell'autorizzazione, può avvenire anche prima della compilazione della dichiarazione doganale, qualora dette merci siano scortate da documento di transito comunitario o da lettera di vettura ferroviaria internazionale.

Fino a quando le imprese speditrici non siano state fornite dello speciale timbro ufficiale di cui all'art. 236, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i modelli delle dichiarazioni saranno altresì preventivamente muniti del timbro ufficiale della dogana.

Il beneficiario è tenuto, per le merci spedite all'estero con procedura semplificata, a suggellare i colli, contenitori o veicoli; le merci che non possono essere sottoposte a suggellamento sono identificate con altri sistemi. Le disposizioni per il suggellamento o l'identificazione sono precisate nell'autorizzazione. I mezzi di suggellamento o di identificazione adottati devono essere indicati sui documenti che accompagnano la merce e nella dichiarazione».

— Per il testo dell'art. 10 del D.M. 3 luglio 1973 v. nota all'art. 4, secondo comma.

87G0527

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 17 luglio 1987.

Assegnazione della sigla di individuazione della delegazione di spiaggia di Tricase.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto del 27 aprile 1973;

Vista la lettera della direzione marittima di Bari, prot. n. 1121/DM del 22 febbraio 1987;

Visto il decreto del 22 luglio 1986 della direzione marittima di Bari con il quale si autorizza la delegazione di spiaggia di Tricase (Bari) alla tenuta del registro «Imbarcazioni da diporto»;

Considerata la necessità di stabilire la sigla della delegazione di spiaggia di Tricase;

Decreta:

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori e galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica approvata con il decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

compartimento marittimo di Gallipoli, delegazione di spiaggia di Tricase, sigla assegnata «2-GL».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1987

Il Ministro: DEGAN

87A6597

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° giugno 1987 in favore del personale navigante ed amministrativo dipendente dalle società:

1) Aretusa Società di navigazione per azioni;

2) Eraclide armamento salvataggio e rimorchi Società per azioni;

3) Pluto Società di navigazione per azioni;

4) Alcione Società di navigazione per azioni;

5) Egeria Società di navigazione per azioni;

6) Elios Società di navigazione per azioni;

7) Erice Società di navigazione per azioni;

8) Megara Società di navigazione per azioni;

9) Nereide Società di navigazione per azioni;

10) Polinnia Società di navigazione per azioni;

11) Achille Lauro Lines S.r.l.;

12) Società di fatto Achille Lauro ed altri Gestione armatoriale navi noleggiate;

13) S.N.C Achille Lauro ed altri Gestione M/N Angelina Lauro;

14) S.N.C Achille Lauro ed altri Gestione M/N Achille Lauro;

15) Impresa individuale Achille Lauro Armatore,

tutte con sede in Napoli, alla via Cristoforo Colombo n. 45, è disposta la proroga dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e successive proroghe, per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1987 la corresponsione del trattamento straodinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MAP di Latina, che dal 27 dicembre 1979 è divenuta S.p.a. Arsol, con sede in Roma e stabilimento in Latina Scalo, è prolungata al 18 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appartenenti al settore carpenteria metallica operanti nella provincia di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 25 ottobre 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore di trentatre lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gresmalt occupati presso lo stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro così composto: riduzione da 40 a 32 ore settimanali da effettuarsi su base plurisettimanali per 8 addetti al reparto scelta; riduzione da 40 a 23 ore settimanali da effettuarsi su base plurisettimanali per 5 addetti al reparto presse; riduzione da 40 a 28 ore medie settimanali da effettuarsi su base plurisettimanali per 5 addetti al reparto smalterie; riduzione da 40 a 22 ore medie settimanali da effettuarsi su base plurisettimanali per un addetto al reparto preparazione smalti; riduzione da 40 a 33 ore medie settimanali da effettuarsi su base plurisettimanali per 2 addetti al reparto pulizie e 4 addetti al reparto forno; riduzione da 40 a 24 ore medie settimanali da effettuarsi su base plurisettimanali per 2 addetti al reparto magazzino; riduzione da 40 a 27 ore medie settimanali da effettuarsi su base plurisettimanali per 4 addetti al reparto pacchi; riduzione da 40 a 26 ore medie settimanali da effettuarsi su base plurisettimanali per 2 addetti al reparto campionario, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 22 luglio 1985 al 20 luglio 1986.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore di nove dipendenti (un operaio e otto impiegati) dipendenti dalla S.r.l. Edizioni delle autonomie, con sede legale in Roma, occupati presso lo stabilimento di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha fissato un orario di lavoro, differente dalle 40 ore settimanali, che la società applica, così composto: 30 ore settimanali per un operaio e 5 impiegati, 25 ore settimanali per 2 impiegati; 10 ore settimanali per un impiegato, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° maggio 1986 al 30 aprile 1987.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore di trentasei operai del reparto confezionamento dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana, occupati presso lo stabilimento di Besana Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 agosto 1986 al 23 agosto 1987.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore di sei dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord mensa aziendale presso Lagostina di Omegna (Novara), occupati presso lo stabilimento di Omegna (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32,50 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 novembre 1986 al 1° novembre 1987.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore di sette impiegati dipendenti dalla S.r.l. Ledemac, sede di Trino Vercellese (Vercelli). di cui sei occupati nello stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli) ed uno occupato nell'ufficio di Torino per i quali è stato stipulato un contratto aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° dicembre 1986 al 29 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore di trentadue operai dipendenti dalla S.p.a. Corderia A. Pedrotti A.PE Sisal, con sede legale ed amministrativa in Varese, occupati presso lo stabilimento di Crugnola di Mornago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 23 febbraio 1987 al 21 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore di novantacinque lavoratori (cinque impiegati, quattro intermedi, ottantasei operai), dipendenti dalla S.p.a. CON.BI. Confezioni Biancheria, con sede in Cislago (Varese), occupati presso lo stabilimento di Cislago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 marzo 1987 al 27 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore di diciotto operai dipendenti dalla S.p.a. Marco, con sede in Castenedolo (Brescia), occupati presso lo stabilimento di Castenedolo (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie plurisettimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 gennaio 1987 al 3 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore di novanta lavoratori operai dipendenti dalla S.p.a. Bassetti, con sede legale in Milano, occupati presso lo stabilimento di Vimercate (Milano), reparto confezioni, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 febbraio 1987 al 31 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore di ventitre operai dipendenti dalla S.n.c. G. Turolla dei Figli Sergio e Mario & C di Milano, occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 16 ore settimanali per diciassette operai addetti al reparto produzione e da 40 a 20 ore settimanali per sei operai addetti al reparto campionatura, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 19 gennaio 1987 al 17 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore di venti dipendenti dalla Ceramica Santa Rita di Campogalliano (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore di ventotto lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itams di Schio (Vicenza), occupati presso lo stabilimento di Schio (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 19 gennaio 1987 al 17 gennaio 1988.

87A6375

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 26 giugno 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 50.741.000 dovuto dalla ditta Burlon Perfetto, con sede in Telve V. (Trento) è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Trento è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 125.072.000 dovuto dalla S.p.a. Firinu Costruzioni, con sede in Cagliari, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 50.304.000 dovuto dalla ditta Mannaioli Giuseppe, con sede in Gualdo Cattaneo (Perugia), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 111.674.000 dovuto dalla S.n.c. Vetrogarda, con sede in Arco (Trento), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Trento è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 168.191.200 dovuto dalla S.p.a. Electro-acoustic Sistems Building, in Aprilia (Latina), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Latina è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A6699

MINISTERO DEL TESORO

N. 145

Corso dei cambi del 28 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1344 —	1344 —	1344,10	1344 —	1344 —	1344,10	1344,20	1344 —	1344 —	1344 —
Marco germanico	723,630	723,630	724 —	723,630	723,63	723,64	723,650	723,630	723,630	723.62
Franco francese	217,450	217,450	217,68	217,450	217,45	217,44	217,440	217,450	217,450	217,45
Fiorino olandese	642,160	642,160	642,40	642,160	642,16	642,12	642,180	642,160	642,160	642,15
Franco belga	34,909	34,909	34,91	34,909	34,909	34,90	34,910	34,909	34,909	34,90
Lira sterlina	2147,900	2147,900	2148 —	2147,900	2147,90	2147,85	2147,800	2147,900	2147,900	2147,90
Lira irlandese	1939,100	1939,100	1939 —	1939,100	1939,10	1939,13	1939,170	1939,100	1939,100	—
Corona danese	190,660	190,660	190,70	190,660	190,66	190.65	190,650	190,660	190,660	190,65
Dracma	9,585	9,585	9,55	9,585	—	—	9,587	9,585	9,585	—
E.C.U.	1502 —	1502 —	1502 —	1502 —	1502 —	1502,01	1502,020	1502 —	1502 —	1502 —
Dollaro canadese	1009,800	1009,800	1010 —	1009,800	1009,80	1009,85	1009,900	1009,800	1009,800	1009,80
Yen giapponese	8,914	8,914	8,94	8,914	8,914	8,91	8,911	8,914	8,914	8,91
Franco svizzero	872 —	872 —	872,50	872 —	872 —	871,94	871,890	872 —	872 —	872 —
Scellino austriaco	102,880	102,880	102,92	102,880	102,88	102,88	102,896	102,880	102,880	102,88
Corona norvegese	197,190	197,190	196,75	197,190	197,19	197,22	197,250	197,190	197,190	197,19
Corona svedese	207,800	207,800	208 —	207,800	207,80	207,77	207,750	207,800	207,800	207,80
FIM	298,570	298,570	298,50	298,570	298,57	298,57	298,580	298,570	298,570	—
Escudo portoghese	9,243	9,243	9,25	9,243	9,243	9,24	9,250	9,243	9,243	9,25
Peseta spagnola	10,583	10,583	10,5875	10,583	10,583	10,58	10,581	10,583	10,583	10,58
Dollaro australiano	943,500	943,500	946 —	943,500	943,50	943,65	944 —	943,500	943.500	943.50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1344,100
Marco germanico	723,640
Franco francese	217,445
Fiorino olandese	642,170
Franco belga	34,909
Lira sterlina	2147.850
Lira irlandese	1939,135
Corona danese	190,655
Dracma	9,586
E.C.U.	1502,010
Dollaro canadese	1009,850
Yen giapponese	8,912
Franco svizzero	871,945
Scellino austriaco	102,888
Corona norvegese	197,220
Corona svedese	207,775
FIM	298,575
Escudo portoghese	9,246
Peseta spagnola	10,582
Dollaro australiano	943,750

Media dei titoli del 28 luglio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	87,700
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975 90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	95,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	96,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1-11-1983/87	100,025
» » » » 1-12-1983/87	100,150
» » » » 1- 1-1984/88	100,050
» » » » 1- 2-1984/88	100,050
» » » » 1- 3-1984/88	99,950
» » » » 1- 4-1984/88	100,050
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,050
» » » » 1- 7-1983/88	101,125
» » » » 1- 8-1983/88	101,050
» » » » 1- 9-1983/88	101 —
» » » » 1-10-1983/88	101,325
» » » » 15- 7-1985/90	98,875
» » » » 16- 8-1985/90	98,800
» » » » 18- 9-1985/90	98,825
» » » » 18-10-1985/90	98,800
» » » » 1-11-1983/90	103,050
» » » » 18-11-1985/90	98,850
» » » » 1-12-1983/90	103 —
» » » » 18-12-1985/90	98,800
» » » » 1- 1-1984/91	103,100
» » » » 17- 1-1986/91	98,800
» » » » 1- 2-1984/91	102,600
» » » » 18- 2-1986/91	98,825
» » » » 1- 3-1984/91	101,625
» » » » 18- 3-1986/91	98,825
» » » » 1- 4-1984/91	101,600
» » » » 1- 5-1984/91	101,500
» » » » 1- 6-1984/91	101,700
» » » » 1- 7-1984/91	100,350
» » » » 1- 8-1984/91	100,650
» » » » 1- 9-1984/91	100,600
» » » » 1-10-1984/91	101,025
» » » » 1-11-1984/91	101,050
» » » » 1-12-1984/91	100,325
» » » » 1- 1-1985/92	99,525
» » » » 1- 2-1985/92	98,500
» » » » 1- 2-1985/95	99,450
» » » » 1- 3-1985/95	95,650
» » » » 1- 4-1985/95	95,525
» » » » 1- 5-1985/95	95,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95,450
» » » » 1- 7-1985/95	97,450
» » » » 1- 8-1985/95	97,175
» » » » 1- 9-1985/95	97,350
» » » » 1-10-1985/95	97,825
» » » » 1-11-1985/95	97,875
» » » » 1-12-1985/95	97,875
» » » » 1- 1-1986/96	97,750
» » » » 1- 2-1986/96	97,500
» » » » 1- 3-1986/96	97,600
» » » » 1- 4-1986/96	96,925
» » » » 1- 5-1986/96	97 —
» » » » 1- 6-1986/96	96,925
» » » » 1- 7-1986/96	97,050
» » » » 1- 8-1986/96	96,900
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,050
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,250
» » » 12.00% 1- 3-1988	101,200
» » » 12.25% 1- 5-1988	101,550
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,300
» » » 12,50% 1-10-1988	102,400
» » » 12.50% 1-11-1988	102.400
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,550
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,750
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,500
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,875
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,400
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,725
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,600
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,275
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,575
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,750
» » » 9.50% 1- 7-1990	97,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,725
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,750
» » » 9,25% 1-10-1990	94,375
» » » 9,25% 1-11-1990	94,700
» » » 9,25% 1-12-1990	95,200
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,900
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,775
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,375
» » » » 1983/90 11,50%	108,975
» » » » 1984/91 11,25%	110,075
» » » » 1984/92 10,50%	108,825
» » » » 1985/93 9,60%	105,700
» » » » 1985/93 9,75%	106,650
» » » » 1985/93 9,00%	103,925
» » » » 1985/93 8,75%	102,300
» » » » 1986/94 8,75%	102,750
» » » » 1986/94 6,90%	95,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M28077

MINISTERO DEL TESORO

N. 146

Corso dei cambi del 29 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1342,800	1342,800	1342,50	1342,800	1342,80	1342,76	1342,720	1342,800	1342,800	1342,80
Marco germanico	723,930	723,930	724,25	723,930	723,93	723,89	723,850	723,930	723,930	723,92
Franco francese	217,670	217,670	217,68	217,670	217,67	217,76	217,650	217,670	217,670	217,67
Fiorino olandese	642,350	642,350	642,25	642,350	642,35	642,31	642,280	642,350	642,350	642,35
Franco belga	34,926	34,926	34,91	34,926	34,926	34,92	34,924	34,926	34,926	34,92
Lira sterlina	2150,100	2150,100	2149,50	2150,100	2150,10	2150,05	2150,010	2150,100	2150,100	2150,10
Lira irlandese	1940,150	1940,150	1939 —	1940,150	1940,15	1940,07	1940 —	1940,150	1940,150	—
Corona danese	190,800	190,800	190,70	190,800	190,80	190,79	190,780	190,800	190,800	190,80
Dracma	9,596	9,596	9,55	9,596	—	—	9,594	9,596	9,596	—
E.C.U.	1503,200	1503,200	1503,60	1503,200	1503,20	1503,20	1503,200	1503,200	1503,200	1503,20
Dollaro canadese	1008,700	1008,700	1008 —	1008,700	1008,70	1008,62	1008,750	1008,700	1008,700	1008,70
Yen giapponese	8,935	8,935	8,93	8,935	8,935	8,93	8,933	8,935	8,935	8,93
Franco svizzero	873,640	873,640	873,80	873,640	873,64	873,70	873,770	873,640	873,640	873,94
Scellino austriaco	102,933	102,933	102,95	102,933	102,933	102,94	102,950	102,933	102,933	102,92
Corona norvegese	197,880	197,880	197,50	197,880	197,88	197,86	197,850	197,880	197,880	197,88
Corona svedese	207,66	207,66	207,75	207,66	207,66	207,65	207,650	207,66	207,66	207,65
FIM	298,74	298,74	298,75	298,74	298,74	298,72	298,70	298,74	298,74	—
Escudo portoghese	9,243	9,243	9,25	9,243	9,243	9,24	9,255	9,243	9,243	9,24
Peseta spagnola	10,581	10,581	10,5885	10,581	10,581	10,58	10,589	10,581	10,581	10,58
Dollaro australiano	941,400	941,400	944 —	941,400	941,40	941,70	942 —	941,400	941,400	941,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1342,760
Marco germanico	723,890
Franco francese	217,660
Fiorino olandese	642,315
Franco belga	34,925
Lira sterlina	2150,055
Lira irlandese	1940,075
Corona danese	190,790
Dracma	9,595
E.C.U.	1503,200
Dollaro canadese	1008,725
Yen giapponese	8,934
Franco svizzero	873,705
Scellino austriaco	102,941
Corona norvegese	197,865
Corona svedese	207,655
FIM	298,720
Escudo portoghese	9,249
Peseta spagnola	10,585
Dollaro australiano	941,700

Media dei titoli del 29 luglio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	87,700
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	95,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	96,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,375
» » » » EFIM 1-8-1988	100,350
» » » » 1-11-1983/87	100 —
» » » » 1-12-1983/87	100,350
» » » » 1- 1-1984/88	100,100
» » » » 1- 2-1984/88	100,300
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,050
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,225
» » » » 1- 7-1983/88	101,100
» » » » 1- 8-1983/88	101 —
» » » » 1- 9-1983/88	101 —
» » » » 1-10-1983/88	101,450
» » » » 15- 7-1985/90	98,900
» » » » 16- 8-1985/90	98,800
» » » » 18- 9-1985/90	98,800
» » » » 18-10-1985/90	98,875
» » » » 1-11-1983/90	102,825
» » » » 18-11-1985/90	98,750
» » » » 1-12-1983/90	102,750
» » » » 18-12-1985/90	98,800
» » » » 1- 1-1984/91	103 —
» » » » 17- 1-1986/91	98,900
» » » » 1- 2-1984/91	102,725
» » » » 18- 2-1986/91	98,825
» » » » 1- 3-1984/91	101,600
» » » » 18- 3-1986/91	98,775
» » » » 1- 4-1984/91	101,700
» » » » 1- 5-1984/91	101,500
» » » » 1- 6-1984/91	101,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,900
» » » » 1- 8-1984/91	100,700
» » » » 1- 9-1984/91	100,850
» » » » 1-10-1984/91	100,975
» » » » 1-11-1984/91	101,125
» » » » 1-12-1984/91	100,375
» » » » 1- 1-1985/92	99,400
» » » » 1- 2-1985/92	98,575
» » » » 1- 2-1985/95	99,375
» » » » 1- 3-1985/95	95,575
» » » » 1- 4-1985/95	95.525
» » » » 1- 5-1985/95	95,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95,450
» » » » 1- 7-1985/95	95,450
» » » » 1- 8-1985/95	97,150
» » » » 1- 9-1985/95	97,300
» » » » 1-10-1985/95	97,800
» » » » 1-11-1985/95	97,975
» » » » 1-12-1985/95	97,925
» » » » 1- 1-1986/96	97,775
» » » » 1- 2-1986/96	97,600
» » » » 1- 3-1986/96	97,800
» » » » 1- 4-1986/96	96,925
» » » » 1- 5-1986/96	96,975
» » » » 1- 6-1986/96	96,975
» » » » 1- 7-1986/96	97,050
» » » » 1- 8-1986/96	96,875
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,100
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,200
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,150
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,450
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,275
» » » 12,50% 1-10-1988	102,200
» » » 12,50% 1-11-1988	102,500
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,575
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,800
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,575
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,925
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,875
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,700
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,625
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,275
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,675
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,825
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	97 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,725
» » » 9,25% 1-10-1990	94,400
» » » 9,25% 1-11-1990	94,625
» » » 9,25% 1-12-1990	95,300
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,025
» » Nov 12,00% 1-10-1987	100,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,675
» » » » 1983/90 11,50%	109,250
» » » » 1984/91 11,25%	110,500
» » » » 1984/92 10,50%	108,950
» » » » 1985/93 9,60%	105,875
» » » » 1985/93 9,75%	106,550
» » » » 1985/93 9,00%	104,200
» » » » 1985/93 8,75%	102,375
» » » » 1986/94 8,75%	102,625
» » » » 1986/94 6,90%	96,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M29077

MINISTERO DEL TESORO

N. 147

Corso dei cambi del 30 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1346,750	1346,750	1346,90	1346,750	1346,75	1346,75	1346,750	1346,750	1346,750	1346,75
Marco germanico	724,750	724,750	724 —	724,750	724,75	724,75	724,750	724,750	724,750	724,75
Franco francese	217,99	217,99	217,70	217,99	217,99	217,98	217,980	217,99	217,99	217,99
Fiorino olandese	643,600	643,600	643,50	643,600	634,60	643,61	643,620	643,600	643,600	643,60
Franco belga	34,958	34,958	34,98	34,958	34,958	34,96	34,966	34,958	34,958	34,95
Lira sterlina	2152,800	2152,800	2150,25	2152,800	2152,80	2152,80	2152,80	2152,800	2152,800	2152,80
Lira irlandese	1942,200	1942,200	1942 —	1942,200	1942,20	1942,35	1942,500	1942,200	1942,200	—
Corona danese	191 —	191 —	191 —	191 —	191 —	190,99	190,99	191 —	191 —	191 —
Dracma	9,603	9,603	9,60	9,603	—	—	9,605	9,603	9,603	—
E.C.U.	1504,100	1504,100	1504 —	1504,100	1504 —	1504,17	1504,250	1504,100	1504,100	1504,10
Dollaro canadese	1010,700	1010,700	1012 —	1010,700	1010,70	1010,72	1010,750	1010,700	1010,700	1010,70
Yen giapponese	8,941	8,941	8,94	8,941	8,941	8,94	8,942	8,941	8,941	8,94
Franco svizzero	873,560	873,560	874,20	873,560	873,56	873,50	873,450	873,560	873,560	873,56
Scellino austriaco	102,980	102,980	103,02	102,980	102,98	102,96	102,950	102,980	102,980	102,98
Corona norvegese	198,250	198,250	198,25	198,250	198,25	198,25	198,250	198,250	198,250	198,25
Corona svedese	207,900	207,900	208 —	207,900	207,90	207,88	207,860	207,900	207,900	207,90
FIM	298,720	298,720	299,25	298,720	298,72	298,76	298,800	298,720	298,720	—
Escudo portoghese	9,271	9,271	9,27	9,271	9,271	9,26	9,260	9,271	9,271	9,27
Peseta spagnola	10,640	10,640	10,64	10,640	10,64	10,54	10,640	10,640	10,640	10,64
Dollaro australiano	938,800	938,800	939 —	938,800	938,80	938,65	938,500	938,800	938,800	938,80

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1987

Dollaro USA	1346,750	Lira irlandese	1942,350	Scellino austriaco	102,965
Marco germanico	724,750	Corona danese	190,995	Corona norvegese	198,250
Franco francese	217,985	Dracma	9,604	Corona svedese	207,880
Fiorino olandese	643,610	E.C.U.	1504,170	FIM	298,760
Franco belga	34,962	Dollaro canadese	1010,725	Escudo portoghese	9,265
Lira sterlina	2152,800	Yen giapponese	8,941	Peseta spagnola	10,640
		Franco svizzero	873,505	Dollaro australiano	938,650

Media dei titoli del 30 luglio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	87,700
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	95,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	96,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,375
» » » » EFIM 1-8-1988	100,350
» » » » 1-11-1983/87	100,075
» » » » 1-12-1983/87	100,400
» » » » 1- 1-1984/88	100,150
» » » » 1- 2-1984/88	100,150
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,075
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	101,050
» » » » 1- 8-1983/88	101,050
» » » » 1- 9-1983/88	101,050
» » » » 1-10-1983/88	101,475
» » » » 15- 7-1985/90	98,800
» » » » 16- 8-1985/90	98,825
» » » » 18- 9-1985/90	98,750
» » » » 18-10-1985/90	98,925
» » » » 1-11-1983/90	102,800
» » » » 18-11-1985/90	98,850
» » » » 1-12-1983/90	102,725
» » » » 18-12-1985/90	98,900
» » » » 1- 1-1984/91	102,950
» » » » 17- 1-1986/91	98,975
» » » » 1- 2-1984/91	102,825
» » » » 18- 2-1986/91	98,825
» » » » 1- 3-1984/91	101,575
» » » » 18- 3-1986/91	98,800
» » » » 1- 4-1984/91	101,700
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,900
» » » » 1- 8-1984/91	100,850
» » » » 1- 9-1984/91	100,850
» » » » 1-10-1984/91	101,025
» » » » 1-11-1984/91	101,250
» » » » 1-12-1984/91	100,525
» » » » 1- 1-1985/92	99,375
» » » » 1- 2-1985/92	98.475
» » » » 1- 2-1985/95	99,375
» » » » 1- 3-1985/95	95,600
» » » » 1- 4-1985/95	95,425
» » » » 1- 5-1985/95	95,350

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95,350
» » » » 1- 7-1985/95	97,450
» » » » 1- 8-1985/95	97,150
» » » » 1- 9-1985/95	97,300
» » » » 1-10-1985/95	97,875
» » » » 1-11-1985/95	97,925
» » » » 1-12-1985/95	97,900
» » » » 1- 1-1986/96	97,875
» » » » 1- 2-1986/96	97,675
» » » » 1- 3-1986/96	97,950
» » » » 1- 4-1986/96	97 —
» » » » 1- 5-1986/96	97,050
» » » » 1- 6-1986/96	96,950
» » » » 1- 7-1986/96	97,025
» » » » 1- 8-1986/96	96,850
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,100
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,225
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,100
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,350
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,250
» » » 12,50% 1-10-1988	102,200
» » » 12,50% 1-11-1988	102,575
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,650
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,800
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,625
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,950
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,875
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,625
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,775
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,750
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,700
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,700
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,325
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,050
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,700
» » » 9,25% 1-10-1990	94,375
» » » 9,25% 1-11-1990	94,775
» » » 9,25% 1-12-1990	95,35
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,950
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,825
» » » » 1983/90 11,50%	109,425
» » » » 1984/91 11,25%	110,275
» » » » 1984/92 10,50%	109,075
» » » » 1985/93 9,60%	105,900
» » » » 1985/93 9,75%	106,600
» » » » 1985/93 9,00%	104,250
» » » » 1985/93 8,75%	102,300
» » » » 1986/94 8,75%	102,550
» » » » 1986/94 6,90%	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M30077

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 giugno 1987, n. 14.

Regime tributario dei capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita. Art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio

e, per conoscenza:

Alla direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al comando generale della Guardia di finanza

1. *Generalità.*

La legge 26 settembre 1985, n. 482, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1985, oltre a stabilire una nuova disciplina tributaria in materia di trattamento delle indennità di fine rapporto, ha anche introdotto un nuovo regime fiscale per i «capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita».

Infatti, con l'art. 6 della predetta legge è stato disposto che sui capitali in questione — esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato — le imprese di assicurazione debbono operare una ritenuta del 12,5 per cento, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione.

La richiamata nuova disciplina viene, quindi, a modificare in modo sostanziale il previgente regime fiscale dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, per i quali, infatti, l'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (ora anch'esso modificato dall'art. 6 della legge n. 482 in oggetto) prevedeva l'esenzione sia dall'IRPEF che dall'ILOR.

La legge n. 482 ha, in sostanza, voluto ricondurre a tassazione i capitali suddetti, nei limiti in cui gli stessi costituiscono «reddito». Per la individuazione della parte del capitale vita alla quale può riconoscersi detta natura, il legislatore ha adottato un criterio molto semplice, quale è quello costituito dalla differenza fra l'ammontare del capitale corrisposto all'assicurato e l'ammontare dei premi pagati.

Il predetto art. 6 si riferisce espressamente ai contratti di assicurazione sulla vita di cui agli articoli 1919 e seguenti del codice civile che, in base alla nozione di carattere generale dettata dall'art. 1882 dello stesso codice, possono definirsi come quei contratti con i quali l'assicuratore, in relazione agli eventi della vita dell'assicurato (morte o sopravvivenza ad una certa età), assume l'obbligo di pagare un capitale o di corrispondere una rendita al contraente o ad un terzo, in corrispettivo di un premio unico o periodico.

La suddetta definizione consente di poter distinguere nell'ambito del contratto di assicurazione sulla vita i seguenti quattro soggetti:

a) l'assicuratore, che è sempre un ente pubblico od una società autorizzata all'esercizio della particolare attività;

b) il contraente, che è persona fisica o giuridica che stipula il contrato con l'assicuratore;

c) l'assicurato che è persona fisica la cui vita viene presa in considerazione;

d) il beneficiario, che è soggetto al quale è dovuta la prestazione (capitale o rendita) assicurata al verificarsi dell'evento.

Non sempre contraente ed assicurato sono la medesima persona, anche se in genere si riscontra la coincidenza; in molti casi, finiscono per identificarsi in un'unica persona le tre citate figure di contraente, assicurato e beneficiario.

Normalmente, tutte le forme contrattuali vengono classificate sulla base dell'evento che determina l'effettuarsi od il cessare della prestazione dedotta in contratto; dette forme contrattuali si distinguono pertanto in tre grandi categorie

assicurazione per il caso di morte: l'assicuratore paga la prestazione pattuita soltanto in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo, ovvero in qualunque epoca esso accada (assicurazione temporanea, assicurazione a vita intera);

assicurazione per il caso di vita: l'assicuratore paga la prestazione pattuita soltato ove l'assicurato sia in vita ad una data prestabilita;

assicurazione mista: l'assicuratore paga la prestazione pattuita ad una data stabilita se l'assicurato la raggiunge in vita, altrimenti paga la prestazione stessa alla morte dell'assicurato ove questa avvenga prim di tale data.

L'evento assicurato (morte o sopravvivenza) può essere riferito non ad un singolo assicurato, ma a più assicurati. Sotto questo aspetto si distinguono, quindi, le assicurazioni su di una «testa» da quelle su due o più «teste», nelle quali la prestazione pattuita è dovuta dall'assicuratore al verificarsi del decesso di una delle due o più persone considerate.

Sotto altri profili le forme di assicurazione sulla vita si possono ulteriormente distinguere in: assicurazioni a favore proprio o a favore di terzi; assicurazioni a premio unico o a premio periodico; assicurazioni di capitali o assicurazioni di rendita; assicurazioni individuali od assicurazioni collettive. Queste ultime sono fondamentalmente diverse dalle assicurazioni su più «teste» sopra menzionate: infatti le assicurazioni collettive contemplano una pluralità di assicurati, ma in esse l'evento considerato riguarda ognuna delle singole «teste», senza legami di interdipendenza con eventi riguardanti altre «teste» assicurate facenti parte del medesimo gruppo di assicurati. In sostanza, nelle assicurazioni collettive è riunita una pluralità di contratti assicurativi su altrettante «teste», con la particolarità che il gruppo degli assicurati presenta determinate caratteristiche di omogeneità: quasi sempre si tratta di dipendenti di uno stesso datore di lavoro o di appartenenti ad una stessa associazione o categoria professionale.

In tutte queste forme di assicurazione è sempre presente un rischio, che può riguardare il pagamento stesso della somma assicurata o soltanto il momento in cui tale somma dovrà essere pagata e, talvolta, anche il pagamento dei premi all'assicuratore. Nelle assicurazioni per il caso di morte è il decesso dell'assicurato che costituisce per l'assicuratore l'alea sfavorevole; in quelle per il caso di vita è il decesso a costituire l'alea favorevole. È pertanto l'alea suddetta — dipendente dall'incertezza della data della morte — che fa sì che il contratto debba essere considerato come contratto d'assicurazione sulla vita.

Oltre ai contratti di assicurazione sulla vita, la legislazione assicurativa contempla anche contratti di capitalizzazione, che si differenziano da quelli di assicurazione sulla vita per l'assenza dell'alea suddetta (vita o morte dell'assicurato).

Pur in presenza della cennata differenza, lo scrivente ritiene tuttavia che, in funzione della sostanziale equivalenza dei contratti di assicurazione e dei contratti di capitalizzazione, questi ultimi debbono essere compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 6 della legge n. 482/1985 ancorché non espressamente menzionati da tale norma. Detta equiparazione trova infatti esplicita conferma nell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, concernente la disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private, che testualmente dispone: «Le imprese, gli enti ed i contratti di capitalizzazione, sempre che i conferimenti e le prestazioni siano in denaro, continuano ad essere soggetti allo stesso trattamento tributario cui sono soggetti le imprese e i contratti di assicurazione sulla vita». Tale trattamento, come si evince dai lavori preparatori della legge 11 aprile 1955, n. 294, con cui la norma suddetta è stata originariamente approvata, si riferisce anche al settore dell'imposizione diretta.

Sempre in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita, va ricordato che il codice civile prevede che l'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo: in questo ultimo caso, però, l'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi non presta il suo consenso alla conclusione del contratto (art. 1919 del codice civile). Lo stesso codice, poi, stabilisce che è valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, che diventa il beneficiario della prestazione.

Per la designazione del beneficiario, per la revoca della stessa nonché per la decadenza dal beneficio si applicano le norme di cui agli articoli 1920 e seguenti del codice civile.

Consegue da quanto precede che la prestazione dell'assicuratore — consistente nel pagamento del capitale assicurato o della rendita — dovrà sempre essere effettuata a favore del beneficiario del contratto e cioè, a seconda dei casi:

a) allo stesso contraente, se si versa nell'ipotesi di stipulazione per il caso di vita ed il contratto risulta concluso a suo favore;

b) ad un terzo, se si tratta di contratti per il caso di vita a favore di terzo o per il caso di morte con designazione di terzo beneficiario;

c) agli eredi (come tali) del contraente, se si tratta di contratti per il caso di morte senza designazione di terzo beneficiario. Nelle assicurazioni miste il capitale sarà pagato al contraente, al beneficiario, od agli eredi del primo, a seconda delle varie ipotesi che questa forma consente di considerare. Da ultimo si osserva che qualora il contraente abbia designato più beneficiari senza fare determinazioni di quota, l'assicuratore dividerà in parti uguali il capitale assicurato. Se il diritto spetta agli eredi in tale qualità, la divisione si farà in base alle quote ereditarie.

Ciò premesso ed a scioglimento della riserva contenuta nella precedente circolare n. 2 del 5 febbraio 1986 (protocollo n. 8/040) — illustrativa del nuovo regime tributario delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente — si forniscono con la presente i chiarimenti atti a garantire una uniforme applicazione della nuova normativa.

2. *Ambito di applicazione.*

L'art. 6 della legge n. 482 del 1985 ha fatto riferimento ai capitali corrisposti dalle imprese di assicurazione in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita di cui si è trattato in precedenza.

Ai fini dell'applicazione del nuovo regime impositivo, pur nella diversità delle possibili situazioni nelle quali può astrattamente farsi ricorso alla stipula di polizze assicurative, si ritiene tuttavia di poterne enucleare due gruppi, e precisamente:

a) quello delle polizze individuali;
b) quello delle polizze collettive.

Nell'ambito delle polizze collettive, poi, è possibile ulteriormente distinguere due sottotipologie, e cioè:

b/1 le polizze stipulate dai datori di lavoro per garantire ai lavoratori dipendenti il trattamento di fine rapporto o altre indennità equipollenti;
b/2 le polizze stipulate da casse o enti di previdenza per garantire ai lavoratori iscritti od associati un trattamento previdenziale integrativo.

Ciò premesso, si esaminano qui di seguito distintamente le singole fattispecie come sopra individuate.

A) Polizze individuali - Rientrano in tale accezione le polizze stipulate da persone fisiche in qualità di privati cittadini e quindi al di fuori delle finalità di cui alle citate lettere *b*/1) e *b*/2).

Al riguardo, si rammenta innanzitutto che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera *l)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973, è consentito al contribuente di portare in deduzione dal proprio reddito complessivo l'ammontare dei premi versati annualmente all'assicuratore nei limiti ed alle condizioni previste da tale norma.

Quest'ultima, peraltro, stabilisce che se il contribuente riscatta l'assicurazione nel quinquennio dalla data della stipula, l'assicuratore deve operare sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del 10 per cento, commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi; il contribuente dovrà poi dichiarare, ai fini dell'assoggettamento al regime di tassazione separata — con scomputo della ritenuta subita — l'ammontare dei premi dedotti negli anni precedenti.

Avuto riguardo a questa disciplina — che viene espressamente confermata dall'art. 6 della legge in oggetto — l'assicuratore dovrà applicare la nuova ritenuta del 12,5 per cento, introdotta dallo stesso articolo, solo se il capitale corrisposto sia superiore all'ammontare dei premi riscossi.

Pertanto, in caso di riscatto anticipato del contratto si può determinare un doppio regime di tassazione:

l'uno, a titolo di acconto, parametrato all'ammontare dei premi riscossi, con assoggettamento a tassazione separata;
l'altro a titolo di imposta, parametrato al capitale eventualmente eccedente l'ammontare dei premi.

Premesso ciò, si precisa che — ferma restando l'applicazione della ritenuta del 12,5 per cento nell'ipotesi in cui l'assicurato sia in vita alla data dell'evento dedotto in contratto — qualora i capitali siano corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato, l'impresa assicuratrice non dovrà applicare detta ritenuta e la somma corrisposta agli aventi diritto è esente, a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

B) Polizze collettive — Più complessa si presenta la fattispecie concernente la stipula di polizze da parte dei datori di lavoro e delle casse di previdenza.

In proposito si pone il problema se la norma in oggetto citata sia applicabile, oltre che alle polizze individuali, anche alle polizze collettive, vale a dire a quelle polizze stipulate per una pluralità di soggetti. Più in particolare, con detta accezione si è soliti indicare sia le polizze stipulate dai datori di lavoro e sia quelle stipulate dalle casse o enti di previdenza per garantire, rispettivamente, ai propri dipendenti o iscritti il trattamento di fine rapporto di lavoro o un trattamento previdenziale integrativo.

Al riguardo si ritiene che il problema concernente l'applicabilità della nuova disciplina alle polizze in parola non può che risolversi sulla base del tenore letterale dello stesso art. 6 della legge n. 482 del 1985, il quale, nel riferirsi ai «capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita», non fa alcuna distinzione quanto alla forma (individuale o collettiva) nella quale possono essere stipulati i contratti medesimi.

Va infatti sottolineato che le polizze di cui trattasi, se costituite nella forma di contratti di assicurazione sulla vita, danno luogo alla percezione di una somma maggiore rispetto a quella corrispondente ai premi pagati dal datore di lavoro per ciascun lavoratore o dalla cassa di previdenza per ciascun associato e fanno sorgere il presupposto impositivo di cui all'art. 6 della legge in oggetto citata.

Relativamente alle cennate polizze, la base di commisurazione della ritenuta dovrà naturalmente essere determinata con riferimento alla differenza fra l'ammontare del capitale corrisposto per ciascun lavoratore o associato e l'importo dei premi per ognuno di essi riscosso. Solo detta differenza costituisce, infatti, reddito assoggettabile a tassazione, verificandosene i presupposti, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota del 12,5 per cento.

Riguardo alla determinazione dei premi, riscossi dalla impresa di assicurazione, da detrarre dall'ammontare della prestazione dovuta, si fa presente che i premi devono essere assunti al lordo di qualsiasi onere che per legge o per contratto siano a carico del contraente.

Prima di concludere sullo specifico argomento lo scrivente ritiene necessario soffermarsi sugli effetti che si possono determinare, ai fini impositivi, in dipendenza dell'utilizzo delle polizze di che trattasi, sia individuali che collettive.

In via di principio, infatti, non si può escludere che dette polizze possano essere stipulate da soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta — e cioè da imprenditori (quale che ne sia la forma giuridica), da professionisti e da enti (commerciali e non commerciali) sia pubblici che privati — oltre che per corrispondere il trattamento di fine rapporto o un trattamento integrativo al personale dipendente ovvero una indennità di cui alle lettere *f)* e *g)* dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973, anche per corrispondere sia ai dipendenti stessi che ai collaboratori od ai terzi un compenso o una liberalità.

Poichè è di tutta evidenza che in ciascuna delle ipotesi testè richiamate il regime tributario applicabile resta pur sempre quello proprio riguardante ognuna delle relative cause attributive e che nessuna modificazione del predetto regime fiscale può verificarsi per il solo fatto che le parti abbiano convenuto di adempiere alle rispettive obbligazioni attraverso l'impiego di polizze assicurative o di capitalizzazione, lo scrivente ritiene di dover fornire — sia pure a titolo meramente esemplificativo — le seguenti precisazioni:

a) qualora la polizza sia stata stipulata dal sostituto di imposta per corrispondere l'indennità di fine rapporto in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti o associati ovvero le indennità di cui alle lettere *f)* e *g)* dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973, il trattamento fiscale applicabile e quello specificatamente previsto dagli articoli 12, lettere *e)*, *f)* e *g)*, 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973;

b) nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia stipulato la polizza non per adempiere alle obbligazioni di cui alla precedente lettera *a)*, ma per compensare l'attività lavorativa svolta dai propri dipendenti, collaboratori o agenti, il trattamento fiscale applicabile e quello specificatamente previsto per la tassazione di tali compensi. Nella specie i premi pagati per la polizza costituiranno, a seconda dei casi, retribuzioni per lavoro dipendente, compenso per prestazione di lavoro autonomo o provvigione;

c) nel caso in cui la stipula della polizza non abbia una causa attributiva specifica, i premi pagati per la polizza dovranno essere considerati quali liberalità, come tali soggetti alle normali disposizioni tributarie anche per quel che concerne la deducibilità o l'indeducibilità della liberalità.

Naturalmente nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* il premio potrà essere dedotto dal sostituito qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 10, lettera *l)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973.

Ciò premesso, quì di seguito vengono ora distintamente esaminati gli effetti che possono derivare, nell'ambito della nuova disciplina in materia, nei due diversi casi in cui i contratti sono stipulati da imprenditori - datori di lavoro e da casse o enti di previdenza.

B/1 - Polizze collettive stipulate dai datori di lavoro.

La finalità di garantire ai lavoratori dipendenti il trattamento di fine rapporto o altra indennità equipollente può in concreto essere realizzata dall'imprenditore - datore di lavoro in due modi diversi, e cioè:

i) mediante la stipula di una polizza avente come beneficiario lo stesso imprenditore. In tal modo il contraente viene sostanzialmente ad assicurarsi la provvista dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte ai propri obblighi contrattuali per il momento in cui si verificheranno i presupposti dell'erogazione del trattamento di fine rapporto o del trattamento integrativo;

ii) mediante la stipula di una polizza avente come beneficiario il lavoratore dipendente. In tal caso è da osservare che, se con la stipula di una polizza da parte del datore di lavoro, avente come beneficiario il lavoratore dipendente, si intende garantire in via principale ed in conformità ad impegni specifici, il trattamento di fine rapporto o altra indennità equipollente di cui all'art. 12, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge in oggetto, la suddetta stipula non modifica l'obbligo primario del datore di lavoro verso il lavoratore dipendente di erogare una indennità di fine rapporto in quanto nella specie trattasi di indennità che l'ordinamento giuridico assicura in modo assoluto e inderogabile al lavoratore dipendente. Si deve, quindi, ritenere che il pagamento di somme al lavoratore dipendente da parte dell'assicuratore ha luogo essenzialmente per conto del datore di lavoro, il quale è il soggetto obbligato per legge o per contratto a concedere il trattamento previdenziale pattuito, non influendo su detto obbligo la circostanza che lo scopo previdenziale sia conseguito attraverso la stipula di una polizza avente quale beneficiario il dipendente. Conseguentemente, l'assicurazione non potrà sostituire l'indennità di fine rapporto sotto alcun profilo, e ciò sia per quel che concerne il regime tributario delle somme da erogare al lavoratore dipendente e sia per quel che riguarda le modalità applicative del tributo e gli adempimenti correlati alla veste di sostituto d'imposta, che fanno sempre carico al datore di lavoro.

Ne deriva che se l'assicuratore, dopo aver effettuato sul rendimento finanziario della polizza la ritenuta prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985, corrisponde al lavoratore dipendente le somme in questione, le stesse dovranno essere assoggettate, nella misura spettante per legge, al trattamento fiscale proprio delle indennità di fine rapporto, adottandosi nella specie i criteri già enunciati nella circolare n. 26 del 29 luglio 1981 (protocollo n. 8/009).

Diverso, invece, è il caso in cui la stipula di una polizza a favore del dipendente costituisce atto spontaneo del datore di lavoro, o atto che si colloca, comunque, fuori degli obblighi di legge volti ad assicurare al dipendente la spettanza dell'indennità di fine rapporto.

In questa ipotesi la designazione del lavoratore dipendente come beneficiario della polizza comporta — quale che sia il momento in cui tale designazione ha luogo — l'assoggettabilità dei premi corrisposti all'impresa di assicurazione al normale regime tributario delle retribuzioni, tassabili in via ordinaria secondo i criteri stabiliti dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per le normali retribuzioni.

A tale proposito si precisa che l'eventuale mutamento di designazione del beneficiario disposto dal datore di lavoro nell'imminenza del verificarsi dell'evento — e cioè, qualora il datore di lavoro abbia in un primo momento designato se stesso e successivamente il lavoratore dipendente quale beneficiario — non incide sull'affermata imponibilità dei premi in capo al dipendente anche in relazione al periodo di tempo durante il quale il beneficiario della polizza figuri essere stato il datore di lavoro.

Conseguentemente, ove si verifichi l'ipotesi di mutamento di designazione del beneficiario testè considerata, il datore di lavoro dovrà includere fra le retribuzioni dell'anno in cui detto mutamento è avvenuto l'ammontare di tutti i premi versati all'impresa di assicurazioni negli anni e nei mesi antecedenti la data in cui ha luogo l'indicazione del lavoratore dipendente quale beneficiario, cumulando quindi tale importo con le retribuzioni corrisposte al dipendente in detto anno.

Si precisa, inoltre, che il datore di lavoro, dovendo corrispondere per legge ai propri dipendenti l'indennità di fine rapporto, è innanzitutto tenuto, in base alle vigenti disposizioni civilistiche, ad effettuare i necessari accantonamenti di bilancio, nel rispetto del criterio della competenza economica. Tali accantonamenti sono fiscalmente deducibili ai sensi e nei limiti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 e, di contro, le somme versate dal datore di lavoro all'impresa assicuratrice a titolo di premio non rappresentano costi d'esercizio e quindi non sono oneri deducibili. Tali somme, infatti, costituiscono un mero investimento finalizzato alla costituzione della provvista, che verrà utilizzata dal datore di lavoro per adempiere alle obbligazioni assunte.

Quanto sopra premesso, si precisano quali effetti vengono a prodursi per quel che concerne le ipotesi sub *i)* e sub *ii)* dianzi descritte:

a) nel caso sub *i)* — in cui il beneficiario della polizza è il datore di lavoro — si determinano conseguenze diverse a seconda che la prestazione sia correlata all'evento vita o all'evento morte dell'assicurato.

Nella prima ipotesi (evento vita dell'assicurato), l'assicuratore dovrà applicare, sulla differenza tra i premi a lui versati e la somma corrisposta al beneficiario - datore di lavoro, la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985. Tale differenza, peraltro, pur costituendo componente reddituale per il datore di lavoro che la percepisce, non concorrerà a formare il suo reddito imponibile, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 ed all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598/1973).

Nella seconda ipotesi (evento morte dell'assicurato), l'assicuratore non dovrà applicare sulla differenza suddetta la ritenuta alla fonte del 12,5 per cento, in forza dell'art. 6 della citata legge n. 482/1985. Tale differenza, tuttavia, sarà assoggettata all'IRPEG nel caso in cui il beneficiario sia una società di capitali o ente equiparato, mentre in ogni altro caso non sarà assoggettata a tassazione ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973, come modificato dalla norma in oggetto citata.

Nei confronti degli enti non commerciali la differenza in argomento, quando il frutto della polizza sia conseguito al di fuori dell'eventuale esercizio di attività commerciale, non costituisce componente reddituale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, in quanto la somma corrisposta in caso di morte, dipendendo dal verificarsi del particolare rischio, non riveste natura di reddito di capitale ma di reddito diverso non attraibile nel reddito complessivo degli enti predetti, tra i quali rientrano anche gli enti e casse aventi esclusivamente fine previdenziale e assistenziale, di cui all'art. 48, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, i datori di lavoro assoggetteranno a ritenuta tutte le somme — ancorché provenienti dall'investimento in polizze di assicurazione — corrisposte ai lavoratori dipendenti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, conformemente a quanto già precisato in materia con circolare del 5 febbraio 1986, n. 2 (prot. n. 8/040). Identico trattamento dovrà essere applicato nel caso in cui le somme di cui trattasi risultino dovute agli aventi causa del dipendente deceduto.

Ai fini di tale tassazione occorre, peraltro, distinguere in ordine alla natura dell'indennità di fine rapporto che le somme in questione coprono. La tassazione del T.F.R. o

dell'indennità equipollente (indennità principale, corrisposta al lavoratore ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297 e della legislazione ivi richiamata, nonché ai sensi delle varie disposizioni regolanti la materia per il pubblico impiego) sarà effettuata secondo le disposizioni dell'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482; l'eventuale «supero», costituito dal valore capitale della polizza, che di regola viene attribuito spontaneamente, o per accordo collettivo, al dipendente la cui posizione indennitaria è coperta dalla polizza, sarà assoggettato a tassazione secondo le disposizioni del secondo comma dello stesso art. 14 testè citato, trattandosi evidentemente di una erogazione che assume la natura di indennità aggiuntiva rispetto a quella principale spettante per legge: la base imponibile di detta indennità si determina tenuto conto delle somme spettanti allo specifico titolo;

b) nel caso sub *ii)* — in cui il beneficiario della polizza è direttamente il lavoratore dipendente — del complessivo ammontare pagato dall'assicuratore, ferma restando la disciplina dell'art. 6 della legge n. 482 del 1985 per la differenza tra capitale erogato e premi pagati, l'ammontare corrisposto a titolo di T.F.R. è soggetto alla tassazione separata di cui all'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973, mentre l'eventuale residua eccedenza rispetto all'ammontare dovuto a titolo di T.F.R. si deve ritenere acquisito direttamente dal dipendente, quale beneficiario del contratto assicurativo e pertanto tributariamente assorbita nella predetta disciplina dell'art. 6 della più volte citata legge n. 482/1985.

Diverso, invece, il caso in cui la polizza sia stata stipulata non in relazione ad un obbligo legislativo o contrattuale di corresponsione dell'indennità di fine rapporto, bensì in relazione all'intento del datore di lavoro di assicurare un beneficio aggiuntivo al lavoratore dipendente secondo quanto già chiarito in precedenza. In tale ipotesi deve ritenersi che l'importo dei premi costituisce un elemento aggiuntivo, a tutti gli effetti, della retribuzione garantita al dipendente (c.d. «fringe benefit») e quindi un componente del reddito di lavoro dipendente, conseguentemente l'importo di tali premi pagati dal datore di lavoro deve essere compreso nella base imponibile degli emolumenti corrisposti al beneficiario, applicandosi sugli stessi le relative ritenute e le somme che saranno riscosse dal beneficiario o dai suoi eredi saranno assoggettate soltanto al regime tributario tipico dei capitali rivenienti dai contratti di assicurazione sulla vita.

Trattamenti analoghi a quelli sopra descritti sarannno applicati anche nel caso di contratti di capitalizzazione che, come sopra precisato, vanno considerati del tutto affini, sotto il profilo tributario, ai contratti di assicurazione sulla vita.

B/2 - Polizze collettive stipulate da casse o enti previdenziali.

Trattasi, come già accennato, delle polizze stipulate dalle casse o enti di previdenza di cui al secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 per garantire ai lavoratori associati un trattamento previdenziale integrativo.

Al riguardo occorre preliminarmente osservare che tale ipotesi si caratterizza per l'esistenza di due distinti rapporti:

l'uno, costituito dal rapporto tra il datore di lavoro e la cassa o ente di previdenza ed assistenza concernente le contribuzioni che il primo corrisponde al secondo;

l'altro, costituito dal rapporto tra la cassa o ente suddetti ed i lavoratori assistiti.

È noto che, relativamente al primo dei cennati rapporti, le contribuzioni godono dello specifico regime di esonero dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente e quindi sono escluse dal regime della ritenuta alla fonte di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 in forza di quanto stabilito dalla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973. Peraltro, le contribuzioni stesse — pur costituendo un onere deducibile per il datore di lavoro — godono del cennato regime a condizione che le casse o enti di che trattasi abbiano «esclusivamente fine previdenziale o assistenziale».

Alla stregua di tale disciplina si ritiene che il requisito richiesto dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 è soddisfatto sia nel caso in cui la previdenza è realizzata direttamente dalla cassa o ente e sia nel caso in cui la previdenza è realizzata attraverso la stipula, da parte della cassa, di polizze aventi come assicurato il dipendente associato.

Sta di fatto che, quando la cassa di previdenza stipula contrati di assicurazione sulla vita aventi come assicurati i dipendenti associati, l'originario fine previdenziale resta ugualmente perseguito, tanto nel caso in cui beneficiaria della polizza sia la cassa stessa, quanto nel caso in cui beneficiari siano direttamente i dipendenti associati o i loro eredi.

Differente è, peraltro, il regime fiscale applicabile nelle due indicate ipotesi

Infatti, nel caso in cui beneficiario della polizza sia la cassa di previdenza, l'intero ammontare corrisposto all'associato o ai suoi eredi subisce il trattamento fiscale proprio delle «altre indennità» aggiuntive al T.F.R., ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Nei confronti della cassa, se il pagamento del capitale da parte dell'assicuratore è correlato all'evento vita, la differenza tra capitale erogato e premi pagati sarà assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento a norma dell'art. 6 della legge n. 482; se, invece, la prestazione dell'assicuratore è correlata all'evento morte, l'impresa assicuratrice non dovrà operare alcuna ritenuta

e le somme corrisposte non concorreranno alla formazione del reddito complessivo della cassa in quanto, come già detto, le somme suddette non costituiscono reddito di capitale.

Di contro, nel caso in cui il beneficiario della polizza sia l'associato, la tassazione prevista per le «altre indennità» dal secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 sarà applicata sul solo importo corrispondente ai premi pagati, mentre la differenza tra capitale riscosso e premi pagati, resterà assoggettata solamente al regime tributario di cui all'art. 6 della legge n. 482.

Ai fini della corretta applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, sia la cassa di previdenza che l'impresa assicuratrice dovranno rispettare gli adempimenti e le formalità di cui alla già citata circolare ministeriale n. 26 del 1981.

Con l'occasione si fa presente che si intendono revocate le risoluzioni n. 8/1402 del 22 ottobre 1976, n. 8/171 del 1° aprile 1977, n. 8/1073 dell'11 dicembre 1980 e le altre analoghe, per la parte non compatibile con il criterio della imputazione in via definitiva e diretta accolto nelle presenti istruzioni.

3. *Determinazione della base imponibile.*

Come precisato in precedenza, l'art. 6 della legge n. 482/1985 ha disposto che le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta a titolo d'imposta e con l'obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

Poiché tale differenza costituisce la base imponibile della ritenuta suddetta e rappresenta reddito per il soggetto percettore (beneficiario della polizza), ne deriva che tale reddito, essendo soggetto a tassazione alla fonte a titolo definitivo, non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore stesso, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973.

Pertanto, qualora il reddito in parola sia percepito da un'impresa, quest'ultima dovrà procedere alle opportune rettifiche nelle dichiarazioni annuali dei redditi salvo il caso — come in precedenza accennato — in cui la ritenuta non è stata operata in relazione a un evento «morte», nel qual caso il capitale assicurato resta soggetto ad IRPEG.

Lo stesso art. 6 prevede altresì che la base imponibile come sopra determinata deve essere «ridotta del due per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione».

In relazione alla predetta disposizione è stato segnalato che sovente il contratto di assicurazione subisce nel corso della sua durata alcune modifiche dirette ad aggiornarlo in taluni suoi elementi, allo scopo di renderlo meglio rispondente alle esigenze dell'assicurato oppure allo scopo di applicare allo stesso le nuove tariffe predisposte dall'assicuratore.

Talvolta dette modifiche sono dettate anche da mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche dell'assicurato e concernono per lo più la durata del contratto, il tipo di assicurazione prescelto e l'ammontare del capitale assicurato. A seconda della prassi amministrativa seguita da ciascuna impresa assicuratrice, le modifiche suddette possono essere realizzate o attraverso l'emissione di una semplice «appendice» al contratto in corso, dalla quale risulta la variazione convenuta, ovvero attraverso l'emissione di un nuovo documento contrattuale, ossia di una nuova polizza che sostituisce quella precedente ma nella quale è espressamente previsto che la stessa costituisce la continuazione della polizza originaria.

Al riguardo si osserva che in entrambi i suddetti casi, poiché si è in presenza di un atto di previdenza che si è protratto per un certo periodo di tempo, si deve ritenere che, ai fini dell'applicazione del 2 per cento di riduzione della base imponibile, sia rilevante la data di conclusione dell'originaria polizza, a nulla influendo, quindi, le successive variazioni intervenute.

In ogni caso, considerato il tenore lessicale della norma che fa espresso riferimento ad «ogni anno successivo al decimo», la predetta riduzione può essere riconosciuta solo con riferimento a periodi assicurativi annuali, senza computare i periodi di tempo inferiori all'anno.

4. *Versamento delle ritenute.*

Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge in oggetto citata, le imprese di assicurazione devono versare le ritenute in questione alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute stesse sono state operate.

Ai fini di cui sopra, si ricorda che i predetti versamenti dovranno affluire al capo VI - capitale n. 1028, art. 8, dello stato di previsione delle entrate dello Stato.

Lo stesso comma estende poi alle ritenute in esame anche l'obbligo della dichiarazione prevista dall'art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dispone che le imprese di assicurazione devono procedere, entro lo stesso termine del 30 aprile di ciascun anno, alla dichiarazione dei sostituti di imposta.

Occorre, in proposito, precisare che la norma non richiede l'indicazione nominativa dei percettori, nè fa obbligo alle imprese assicuratrici di evidenziare le diverse cause che hanno originato la corresponsione del capitale assicurato.

La norma in esame si limita, infatti, a richiedere l'indicazione dell'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate. Pertanto, tali elementi vanno indicati per valori complessivi nell'apposito modello 770, quadro *E*1, ad eccezione del caso in cui la corresponsione del capitale dipenda dal decesso dell'assicurato. Ed infatti, poiché in tal caso nessuna ritenuta deve essere operata, vien meno il presupposto cui la norma connette l'obbligo di farne oggetto di dichiarazione.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente alla Direzione generale delle imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: GUARINO

87A6646

CIRCOLARE 26 giugno 1987, n. 15.

Articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Qualificazione dell'attività agricola.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Al servizio centrale degli ispettori tributari

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive qui di seguito il contenuto della nota n. 7/1765 del 18 marzo 1987, diretta alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana, concernente l'oggetto:

Con la nota sopra distinta codesta Confederazione, premesso che in alcune regioni viticole del Nord Italia si sono verificati, a causa di eventi atmosferici, notevoli danni alla coltivazione dell'uva, ha chiesto di conoscere se la condizione prevista dall'art 28, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 — secondo cui, ai fini della qualificazione della attività agricola, l'attività di manipolazione, trasformazione ed alienazione deve avere per oggetto prevalentemente prodotti ottenuti dal terreno — possa intendersi nel senso che detta prevalenza debba essere valutata con riferimento al prodotto ordinario del terreno e non a quello effettivamente ottenuto.

Tale interpretazione sarebbe in linea, secondo codesta Confederazione, con quanto previsto dal secondo comma dell'art. 27 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597, richiamato dal successivo art. 31, il quale, ai fini dell'esclusione del reddito dominicale e di quello agrario dalla formazione del reddito complessivo, pone come condizione il verificarsi di un evento naturale che abbia causato la perdita di almeno il 30% del «prodotto ordinario» del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo.

In merito a quanto sopra, si ritiene che l'assunto di codesta Confederazione non possa essere condiviso per i motivi che seguono.

Il riferimento al prodotto ordinario preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, fatto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e richiamato dal successivo art. 31, trova giustificazione nella finalità delle indicate norme che è quella di determinare l'entità della perdita subita a causa di eventi naturali — che non potrebbe non essere rapportata al prodotto ordinario — per l'esclusione del reddito dominicale e di quello agrario dal reddito complessivo. Una diversa parametrazione, peraltro, quale quella del prodotto effettivo, oltre che apparire non coerente con la menzionata finalità della disposizione, non potrebbe trovare applicazione data l'impossibilità di quantificare il prodotto in concreto ottenibile se non si fosse verificato l'evento dannoso.

Finalità della disposizione contenuta nell'art. 28, secondo comma, lettera *c*), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597, è invece quella di stabilire la natura dell'attività di manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e, conseguentemente, dal reddito che ne deriva.

Al riguardo la norma citata stabilisce espressamente, senza possibilità di una diversa interpretazione, a parere della scrivente, che per poter essere considerata agricola (e non commerciale) «conditio sine qua non» è che l'attività stessa abbia prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su di esso, volendo con ciò aver riguardo ai prodotti effettivamente ottenuti dal terreno e non al prodotto ordinario del terreno medesimo.

A conferma della sopra esposta tesi va altresì evidenziato che quando il legislatore ha ritenuto di dover far riferimento alla potenzialità del terreno invece che al prodotto da esso effettivamente ottenuto lo ha espressamente stabilito, come nel caso del secondo comma, lettera *b*), dello stesso art. 28, dove la precedente espressione «mangimi ottenuti» è stata modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, in «mangimi ottenibili».

Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette sono pregati di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici distrettuali e dei centri di servizio e di accusare ricevuta alla scrivente unitamente alle intendenze di finanza.

Il direttore generale: MONECCHI

87A6647

CONCORSI ED ESAMI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a otto posti di assistente (da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche) della quarta qualifica funzionale, destinati presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto.

La prova scritta del concorso sopraindicato indetto con decreto ministeriale n. 00/69863 del 24 ottobre 1986 si svolgerà in Bologna il 3 ottobre 1987 con inizio alle ore 8,30, ed avrà luogo presso la manifattura tabacchi, via della Manifattura n. 3.

Eventuale rinvio della data suddetta o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

87A6705

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a venti posti di assistente (da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche) della quarta qualifica funzionale, destinati presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

La prova scritta del concorso sopraindicato indetto con decreto ministeriale n. 00/69862 del 24 ottobre 1986 si svolgerà in Roma il 16 ottobre 1987 con inizio alle ore 8,30, ed avrà luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Eventuale rinvio della data suddetta o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1987.

87A6706

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a otto posti di assistente (da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche) della quarta qualifica funzionale, destinati presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia.

La prova scritta del concorso sopraindicato indetto con decreto ministeriale n. 00/69861 del 24 ottobre 1986 si svolgerà in Bari il 4 ottobre 1987 con inizio alle ore 8,30, ed avrà luogo presso il villaggio del fanciullo, piazza Giulio Cesare n. 13.

Eventuale rinvio della data suddetta o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

87A6707

UNIVERSITÀ DI PISA

Diari delle prove scritte di concorsi pubblici a posti di collaboratore tecnico

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di idraulica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1987, si svolgeranno presso i locali siti in via del Borghetto n. 80, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9 del giorno 23 settembre 1987;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno 24 settembre 1987;

prova pratica con relazione scritta: ore 9 del giorno 25 settembre 1987.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di uno dei documenti di riconoscimento, non scaduto, previsti dall'art. 6 del bando di concorso.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di agronomia della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1987, si svolgeranno presso i locali siti in via S. Michele degli Scalzi n. 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9 del giorno 28 settembre 1987;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno 29 settembre 1987;

prova pratica con relazione scritta: ore 9 del giorno 30 settembre 1987.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di uno dei documenti di riconoscimento, non scaduto, previsti dall'art. 6 del bando di concorso.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento di biologia delle piante agrarie (ex istituto di genetica) dell'Università degli studi di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1987, si svolgeranno presso i locali siti in via Matteotti n. 1 b, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9 del giorno 19 ottobre 1987;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno 20 ottobre 1987;

prova pratica con relazione scritta: ore 9 del giorno 21 ottobre 1987.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di uno dei documenti di riconoscimento, non scaduto, previsti dall'art. 6 del bando di concorso.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento di biologia delle piante agrarie (ex istituto di genetica), di cui un posto ad indirizzo «colture protette» ed un posto ad indirizzo «fisiologico applicativo», dell'Università degli studi di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1987, si svolgeranno presso i locali siti in via Matteotti, 1b, Pisa, secondo il seguente calendario:

Indirizzo «colture protette»:

prima prova scritta: ore 9 del giorno 22 ottobre 1987;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno 23 ottobre 1987;

prova pratica con relazione scritta: ore 9 del giorno 26 ottobre 1987.

Indirizzo «fisiologico applicativo».

prima prova scritta: ore 9 del giorno 27 ottobre 1987;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno 28 ottobre 1987:

prova pratica con relazione scritta: ore 9 del giorno 29 ottobre 1987

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di uno dei documenti di riconoscimento, non scaduto, previsti dall'art. 6 del bando di concorso.

87A6605

REGIONE PUGLIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/2, a:

RUOLO SANITARIO

A) *Profilo professionale: medici:*

un posto di primario radiologia presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia;
un posto di primario radiologia presso il presidio ospedaliero di Minervino Murge, riservato ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 al dottor Francesco Memeo;
un posto di primario laboratorio analisi presso il presidio ospedaliero di Minervino Murge;
un posto di aiuto corresponsabile emotrasfusionale presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia;
un posto di coadiutore sanitario psichiatra presso il servizio di igiene mentale di Canosa di Puglia;
un posto di assistente medico psichiatra - area funzionale medica, presso il servizio di igiene mentale di Canosa di Puglia.

B) *Profilo professionale: psicologi:*

un posto di psicologo collaboratore presso il servizio di igiene mentale di Canosa di Puglia.

C) *Personale infermieristico profilo professionale: operatore professionale di prima categoria:*

tre posti di operatore professionale collaboratore (infermieri professionali), di cui uno presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia, uno presso il presidio ospedaliero di Minervino Murge e uno presso il consultorio familiare di Canosa di Puglia.

D) *Personale tecnico-sanitario profilo professionale: operatore professionale di prima categoria:*

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico anatomia patologica) presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia;
un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia) presso il presidio ospedaliero di Minervino Murge;
due posti di operatore professionale collaboratore (tecnico emotrasfusionale) presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia.

RUOLO TECNICO

A) *Profilo professionale: assistenti sociali:*

due posti di assistente sociale collaboratore, di cui uno presso il consultorio familiare di Minervino Murge e uno presso il servizio di igiene mentale di Canosa di Puglia;

B) *Profilo professionale: operatori tecnici:*

un posto di operatore tecnico (operaio specializzato stireria) presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia.

C) *Profilo professionale: agenti tecnici:*

un posto di agente tecnico (ausiliario) presso il presidio ospedaliero di Spinazzola.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 2 luglio 1987 (supplemento).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Canosa di Puglia (Bari).

87A6536

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/4

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/4, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di pronto soccorso;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;
tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 104 del 4 giugno 1987 (supplemento).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale ufficio concorsi, in Taranto.

87A6537

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/6, a:

un posto di direttore di farmacia;
un posto di assistente dell'area di medicina (assistente di radiologia);
quattro posti di assistenti dell'area di prevenzione e sanità pubblica;
cinque posti di assistenti dell'area di chirurgia (due posti in ostetricia e ginecologia, un posto in ortopedia e traumatologia, un posto in chirurgia generale; un posto in anestesia e rianimazione);
un posto di veterinario collaboratore (area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale);
un posto di operatore professionale collaboratore (ostetrica);
quattro posti di operatori professionali collaboratori (infermieri professionali);
un posto di operatore tecnico (autista barellista);
un posto di agente tecnico (ausiliario-a socio-sanitario-a);
un posto di agente tecnico (accalappiacani);
tre posti di assistenti sociali collaboratori.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi a tre posti di assistente sociale collaboratore è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 99 del 28 maggio 1987 e quello per tutti gli altri posti è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione n. 118 del 25 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Grottaglie (Taranto).

87A6512

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di O.R.L. per l'area funzionale di chirurgia;

un posto di assistente medico per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987 e n. 29 del 22 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pinerolo (Torino).

87A6610

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 49.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 49, a:

un posto di direttore amministrativo-capo servizio del servizio economico finanziario;

un posto di farmacista dirigente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo del personale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli)

87A6609

REGIONE TOSCANA

Riduzione del numero dei posti del concorso ad operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 20/B.

Il numero dei posti del concorso ad operatore professionale di prima categoria coordinatore-capo sala presso l'unità sanitaria locale n. 20/B di cui all'avviso pubblicato alla pagina 30 della *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'8 novembre 1986 è ridotto da tre a uno.

87A6617

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di assistente medico di cardiologia;
un posto di assistente tecnico - perito industriale elettronico;
un posto di assistente tecnico - perito industriale elettrotecnico;
due posti di operatore tecnico coordinatore elettricista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 87 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A6530

REGIONE CALABRIA

Concorso a tre posti di operatore professionale - ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 19

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di operatore professionale - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 17 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

87A6711

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:
un posto di coadiutore sanitario di pneumologia.

Equipe pluridisciplinare:
un posto di coadiutore sanitario - fisiatra;
un posto di coadiutore sanitario - neurologo;
un posto di coadiutore sanitario - audiologo;
un posto di coadiutore sanitario - oculista;
un posto di personale infermieristico - terapista della riabilitazione;
un posto di personale infermieristico - fisioterapista;
un posto di sociologo coadiutore.

Area funzionale di medicina:

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi.

Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

un posto di assistente medico;

un posto di assistente medico scolastico.

Servizio territoriale tutela salute mentale:

due posti di assistente di neuropsichiatria infantile;

due posti di psicologo collaboratore;

due posti di pedagogista collaboratore;

un posto di assistente sociale collaboratore.

Personale di vigilanza e ispezione:

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 33 dell'8 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Alcamo (Trapani).

87A6710

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria - ostetrica;

sei posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Iseo (Brescia).

87A6514

ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA DI ASSISI

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso la «Casa di riposo Andrea Rossi»

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la «Casa di riposo Andrea Rossi», a:

un posto di esecutore addetto ai servizi di lavanderia e guardaroba;
un posto di cuoco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 50 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Assisi (Perugia).

87A6509

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorso a quattordici posti di ausiliario socio-sanitario

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 86 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

87A6513

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 177 del 31 luglio 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, a nove posti di segretarie/i.

Azienda servizi municipalizzati di Mantova: Proroga dei termini, del concorso al posto di direttore, pubblicato nella (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1987, parte seconda).

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ ***TIVOLI (Roma)***
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via *Ausonia*, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRACHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.600

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221